

ASSICURAZIONE DANNI ALLA PROPRIETÀ TUTTI I RISCHI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Danni alla Proprietà – Mod. AR/01 ed. 03/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Incendio e da qualsiasi altro evento indicato in polizza, e i danni da Interruzione di esercizio dell'attività, causata da un Sinistro, i danni derivanti da Furto, dal Guasto delle macchine o i danni all'Elettronica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e tutti i rischi":** sono indennizzati (i) tutti i danni materiali e diretti (a) subiti dai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza, oppure limitatamente a macchinari e merci presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre o esposizioni e simili a causa di qualsiasi evento accaduto durante il Periodo di Assicurazione, anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge; (b) subiti dalle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, assicurate ai sensi di Polizza e a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa, che siano direttamente cagionati da: Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana; (ii) i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile; (ii) i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso o di attenuare le conseguenze dello stesso; (iii) i maggiori costi sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati in essere al momento dell'effettiva ricostruzione o riparazione o di Macchinari, nonché in materia di uso del suolo; (iv) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare, decontaminare, pulire e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile.
- ✓ **Garanzia "Danni da interruzione di esercizio":** sono indennizzati (i) i danni derivanti dalla forzata interruzione, totale o parziale, od ostacolo all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza causati da un Sinistro, accaduto durante il Periodo di Assicurazione, che colpisca un macchinario, un fabbricato e/o merci assicurate dalla presente e/o da altra polizza ma ubicati in una delle ubicazioni del rischio previste dal presente contratto; (ii) la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita; (ii) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, a seguito di sinistro che abbia colpito i beni assicurati contro i danni materiali e diretti alla garanzia "Incendio e tutti i rischi".
- ✓ **Garanzia "Furto":** sono indennizzati i danni materiali e diretti derivanti dal furto di Beni oggetto delle Sezioni di cui alla presente Polizza accaduto durante il Periodo di Assicurazione.
- ✓ **Garanzia "Elettronica":** sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, per effetto di un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione
- ✓ **Garanzia "Guasto macchine":** sono indennizzati i danni derivanti da guasti accidentali meccanici occorsi ai Beni collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati per effetto di un Sinistro



Che cosa non è assicurato?

- * **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato o del Contraente.**
- * **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- * **Con riferimento alla garanzia "Incendio e tutti i rischi":** (i) elaboratori elettronici qualora assicurati e coperti da altra polizza; (ii) beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza; (iii) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a € 20.000; (iv) il valore del terreno; (v) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; (vi) i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni; i danni verificatisi in occasione di (vii) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (viii) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno (che non siano ricompresi nella definizione di frana), valanghe e slavine; (ix) mareggiate e penetrazioni di acqua marina; (x) malattie trasmissibili; (xi) cyber; (xii) territori della Federazione Russa e Bielorussia e dell'Ucraina occupati dalla Federazione Russa.
- * **Con riferimento alla garanzia "Interruzione di esercizio":** (i) il danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati; i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da (ii) dolo degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; (iii) provvedimenti imposti dall'Autorità; (iv) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.
- * **Con riferimento alla garanzia "Furto":** i danni agevolati o commessi con dolo o colpa grave da (i) persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti; (ii) da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere; (iii) da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano; (iv) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.
- * **Con riferimento alla garanzia "Elettronica":** (i) i danni di natura estetica; (ii) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei Beni; (iii) i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.
- * **Con riferimento alla garanzia "Guasti macchine":** (i) i danni di natura estetica; (ii) i danni da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei Beni.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e tutti i rischi":

- ! sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse popolari, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
- ! sono esclusi i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! sono esclusi i danni verificatisi in occasione di trasporto e/o trasferimento dei beni al di fuori del perimetro aziendale. s'intendono tuttavia compresi i danni ai beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno del perimetro aziendale;
- ! relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei beni distrutti o danneggiati e il risarcimento del danno è limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 24 mesi dal Sinistro;
- ! i danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i beni opera a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

Con riferimento alla garanzia "Danni da interruzione di esercizio"

- ! essa opera a condizione che (i) la totalità dei Beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio dell'attività dell'Assicurato collocati nei luoghi indicati nella scheda di polizza, per tutta la durata dell'assicurazione rimangano assicurati, per il loro effettivo valore contro i danni materiali e diretti dell'Incendio e degli altri rischi della presente polizza e/o di altre polizze; (ii) detti danni siano risarcibili senza eccezioni né riserve dalla presente polizza; (iii) l'Assicurato non abbia stipulato, senza il consenso della Compagnia, altre assicurazioni contro i danni da interruzione di esercizio;
- ! sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da (i) tumulti popolari, scioperi, sommosse avvenuti dopo il Sinistro; (ii) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; (iii) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- ! sono esclusi i danni da interruzione d'esercizio indennizzabili a termini della presente polizza verificatisi nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo.

Con riferimento alla garanzia "Furto":

- ! essa opera a condizione che: (i) il furto si sia verificato quando i Beni si trovavano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza e che (ii) l'autore del furto si sia introdotto nei detti luoghi secondo i modi indicati nella Scheda di Polizza; (iii) i dipendenti non abbiano minoranze fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori;
- ! sono esclusi i danni causati ai Beni da Incendio, Esplosione o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- ! sono esclusi i danni avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Con riferimento alla garanzia "Elettronica" sono esclusi:

- ! i danni derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
- ! i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario;
- ! i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni;

Con riferimento alla garanzia "Guasti alle macchine" sono esclusi:

- ! i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei luoghi indicata nella polizza.



Dove vale la copertura?

La copertura vale per i luoghi indicati nella Scheda di polizza [all'interno dell'Unione Europea].



Che obblighi ho?

- ✓ Al momento della sottoscrizione della Polizza il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere e corrette.
- ✓ Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verificano variazioni del rischio, l'Assicurato è tenuto a notificarle immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può richiedere la modificazione delle condizioni in vigore.
- ✓ Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio.
- ✓ In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.
- ✓ Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia il margine di contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al margine di contribuzione.
- ✓ Qualora i Beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
- ✓ L'Assicurato ha l'obbligo di restituire alla Compagnia le somme percepite a titolo di indennizzo qualora il pagamento del titolo di credito sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento
- ✓ Il Contraente ha l'obbligo di conservare i Beni con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione



Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione.

I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti: (i) ordini di bonifico; (ii) altri mezzi di pagamento bancario o postale; (iii) sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) e così successivamente.

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (un) anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore, nel qual caso il Periodo di Assicurazione coincide con la durata effettiva dell'Assicurazione.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed agli istituti di vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti", l'Assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.



Come posso disdire la Polizza?

La Polizza può essere disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata all'ultimo indirizzo conosciuto e spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Assicurazione Danni alla proprietà Tutti i rischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Danni alla Proprietà

Data di aggiornamento: 31.03.2025. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia Via Melchiorre Gioia 8, 20124 – Milan (Italy), telefono +39.0236263500, email qbemilan@it.qbe.com, sito internet <https://qbeitalia.com/>, PEC ufficio.commerciale@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è una compagnia assicurativa belga autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 3093 ed è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA). QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147 ed è soggetto alla vigilanza IVASS.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio azionario di QBE Europe SA/NV è di €1.267 milioni e il risultato economico di periodo è pari a €168,185 milioni (Profit). Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 123,3%. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di QBE Europe SA/NV è disponibile su "<https://qbeurope.com/document-library/>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali concordati con il contraente.

Sezione A (Incendio e tutti i rischi)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza

- **Acqua condotta:** Copertura per danni da fuoriuscita accidentale di acqua e spese di ricerca e riparazione.
- **Acqua piovana:** Copertura per danni da acqua piovana.
- **Vento, pioggia, grandine:** Copertura per danni a lastre in cemento-amianto, lucernari, insegne, vetrate e manufatti in plastica.
- **Fabbricati aperti e tettoie:** Estensione della garanzia per danni da vento e grandine anche a fabbricati/tettoie aperti e loro contenuto.
- **Dispersione dei liquidi:** Copertura per danni da dispersione di liquidi da rottura di contenitori, valvole, rubinetti e raccordi.
- **Terrorismo e sabotaggio:** Copertura per danni derivanti da atti terroristici o di sabotaggio.
- **Crollo e collasso strutturale:** Copertura per danni da cedimenti strutturali di fabbricati o impianti.
- **Decentramento merci/macchinari:** Copertura per merci/macchinari ubicati presso terzi, mostre o esposizioni in Italia.
- **Bradisismo:** Copertura per danni da bradisismo, inclusi effetti entro 72 ore dall'evento.
- **Eruzioni vulcaniche:** Copertura per danni causati da eruzioni vulcaniche.
- **Rottura lastre:** Indennizzo per danni accidentali o causati da terzi a vetri, cristalli, specchi e insegne.
- **Beni all'aperto:** Copertura per macchinari, attrezzature e merci all'aperto.
- **Maremoto:** Copertura per danni da mareggiata e onda anomala
- **Miscelazione accidentale delle merci:** Copertura per danni da miscelazione accidentale che compromette l'uso delle merci.
- **Fuoriuscita di materiale fuso:** Copertura per danni da materiale fuso e relativo calore fuoriuscito da impianti.
- **Modifiche negli stabilimenti:** Possibilità di modificare fabbricati e impianti senza preavviso, purché non aumentino il rischio.
- **Effetti personali di dipendenti o terzi:** Copertura estesa agli effetti personali siti nell'ambito dello stabilimento (escluso denaro e valori).
- **Rigurgiti/traboccamenti di fognature:** Copertura per danni derivanti da rigurgiti/traboccamenti fognari dell'impianto del fabbricato.
- **Sprinkler leakage:** Copertura per danni da fuoriuscita accidentale di acqua da impianti di estinzione automatica.

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza e pagato il relativo premio

- **Ricorso terzi:** Indennizzo per danni materiali diretti a cose di terzi a seguito di un sinistro indennizzabile, inclusi danni da interruzioni o sospensioni di attività (entro il 20% del massimale).
- **Fenomeno elettrico ed elettronico:** Copertura per danni materiali e diretti a macchine, impianti elettrici e circuiti causati da fenomeni elettrici.
- **Assicurazione merci con valore variabile (merci flottanti):** Garanzia per merci con valore variabile, con regolazione su base trimestrale.
- **Rischio locativo:** Copertura della responsabilità dell'assicurato per danni ai locali condotti in locazione dallo stesso a seguito di incendio o altro evento garantito.
- **Merchi in refrigerazione:** Indennizzo per danni a merci in refrigerazione causati da danni indennizzabili/guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

Sezione B (Danni da interruzione di esercizio)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza

- **Dipendenza da fornitori/clienti:** Indennizzo per interruzione o intralcio dell'attività a seguito di un sinistro che colpisca un fornitore o cliente dell'Assicurato ubicato in Italia.
- **Interdipendenza interna:** Copertura per danni subiti da insediamenti assicurati interdipendenti a seguito di un sinistro che colpisca un altro insediamento dell'assicurato.
- **Interruzione da parte delle autorità civili:** Indennizzo per interruzione dell'attività fino a 30 giorni consecutivi se l'accesso all'azienda è precluso per ordine della Pubblica Autorità a seguito di un sinistro garantito.
- **Interruzione di pubblico servizio:** Copertura per danni derivanti dall'interruzione di energia, acqua o gas se l'impianto di fornitura entro 5 km dall'azienda è colpito da un evento assicurato, per un massimo di 30 giorni per singolo sinistro.
- **Prolungamento del periodo di inattività:** Copertura per perdite e spese conseguenti a sospensione dell'attività fino a 30 giorni per difficoltà di ricostruzione o rimpianto causate da fattori esterni come regolamenti urbanistici, disastri naturali o scioperi.
- **Perdite conseguenti ad impedimento di accesso:** Indennizzo per perdite dovute all'impossibilità di accedere all'insediamento assicurato fino a 25 giorni, se causata da un evento assicurato che ha colpito proprietà vicine.
- **Deprezzamento di merci indenni:** Copertura per perdite derivanti da merci non danneggiate ma invendibili o vendibili solo a valore di recupero dopo un sinistro indennizzabile, comprese le spese necessarie per limitarne le perdite.
- **Onorari periti e/o esperti contabili e/o società di revisione:** Rimborso delle spese sostenute per periti, esperti contabili o società di revisione per la valutazione e certificazione delle perdite in caso di sinistro.

Sezione C (Furto)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza

- **Portavalori:** copertura per denaro, carte valori, titoli di credito e altri valori contro furto e rapina durante il trasporto da parte dei dipendenti dell'assicurato.
- **Estensione beni all'aperto:** copertura per furto e rapina di beni assicurati collocati in camion, vagoni ferroviari o containers all'aperto o sotto tettoia nelle ubicazioni assicurate.
- **Estensione beni presso mostre e fiere:** copertura per furto e rapina di beni assicurati presso mostre o fiere, se le ubicazioni dispongono degli stessi mezzi di chiusura e protezione previsti in polizza.

Sezione D (Elettronica)

Condizioni particolari applicabili solo se richiamate nella scheda di polizza

- **Apparecchiature ad impiego mobile:** copertura per beni mobili indicati in polizza durante il loro trasporto nel territorio nazionale, se il trasporto è necessario per la loro utilizzazione.
- **Danni da furto:** applicazione delle condizioni previste nella Sezione C della polizza per danni da furto.
- **Maggiori costi:** copertura per i maggiori costi sostenuti dall'assicurato in seguito a sinistro che causi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati.
- **Supporti di dati:** copertura per danni a supporti di dati causati da un sinistro, inclusi i costi di riacquisto e ricostruzione dei dati.



Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, sono esclusi dalla copertura:

Sezione A (Incendio e tutti i rischi)

Danni da: crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati; reazioni termiche; deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, funghi,

muffe, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione; sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua (salvo sia provocata da evento assicurato) che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse; perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni; difetti noti all'assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della polizza eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni; interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore; nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; i danni di natura estetica (salvo siano provocati da eventi assicurati). Dall'oggetto dell'assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni: beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza); aeromobili e natanti; automezzi iscritti al P.R.A. assicurabili unicamente all'interno del perimetro aziendale con apposita partita di polizza a primo rischio assoluto; linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro aziendale; per i danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine e neve: (i) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei; (ii) baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto; (iii) beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione; i fabbricati non conformi alle disposizioni del D.M 12 febbraio 1982 e successive modifiche; l'estensione "Terrorismo e sabotaggio" non comprende i danni derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi; l'estensione "Fenomeno elettrico" non comprende (i) i danni agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche già assicurate con la sezione Elettronica; (ii) i danni dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge il Costruttore o il Fornitore. Danni a beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni. Con riferimento alla garanzia per Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana: danni derivanti da comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi; danni derivanti da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; danni legati a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Per il caso terremoto: danni causati da esplosioni o radiazioni di origine nucleare, eruzione vulcanica, inondazione, maremoto; danni dovuti a interruzione o anomalia nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che siano direttamente causati dal terremoto; i danni da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ammanchi di qualsiasi genere; i danni indiretti quali mancata locazione, sospensione di lavoro o perdite economiche non connesse alla materialità dei beni assicurati; le spese di demolizione e sgombero sono coperte solo se espressamente pattuite; per il caso di inondazione, esondazione o alluvione: i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, infiltrazioni, guasti o rotture di impianti di estinzione, fognature o scarichi; i danni da interruzione o anomalia nella distribuzione di energia, salvo che siano direttamente connessi all'evento assicurato; i danni a enti mobili all'aperto e a merci o macchinari posti a meno di 10 cm dal pavimento; per il caso di frana: i danni derivanti da errata valutazione della stabilità del terreno o del carico sopportabile, nonché da fenomeni tellurici, vulcanici, inondazioni, alluvioni e allagamenti.

Sezione B (Danni da interruzione di esercizio)

L'estensione "Indennità sostitutiva" non comprende i conguagli di fine periodo.

Sezione C (Furto)

Danni verificatisi in occasione di: incendio, esplosione anche nucleare, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità; danni derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.

Sezione D (Elettronica)

Danni derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario; connessi a trasmutazioni del nucleo dell'atomo/accelerazione artificiale di particelle atomiche; costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello stato italiano; l'opzione "Supporti di dati" esclude (i) i dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato; (ii) i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione;

Sezione E (Guasti alle macchine)

Danni causati da difetti noti prima della stipulazione della polizza; danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni; danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio o ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o mancanza di adeguato condizionamento.



Ci sono limiti di copertura?

L'indennizzo assicurativo è soggetto a franchigie/scoperti e massimali indicati nella scheda di polizza. Alcune coperture prevedono specifiche franchigie/scoperti e/o sottolimiti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai soggetti interessati ad acquistare una copertura relativa ad un'azienda, rispetto alla quale abbiano un interesse giuridicamente apprezzabile.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte del premio percepita in media dagli intermediari o è pari al 16,11% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Qualsiasi reclamo deve essere indirizzato a: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia- Ufficio Gestione Reclami, Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano. Fax no: +39 0263793784 E-mail: reclami@it.qbe.com PEC: ufficio.commerciale@cert.it.qbe È inoltre possibile inviare un reclamo tramite il sito web: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ QBE deve rispondere entro 45 giorni
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ai reclami, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Rome, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia	I reclami posson anche essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio), Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: https://www.fsma.be/en/how-make-complaint

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (D.lgs. 28/2010). La mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in caso di vertenze su contratti assicurativi
Negoziazione Assistita	Attraverso la richiesta del proprio avvocato alla compagnia di assicurazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente all'istituzione estera competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista alcuna detrazione fiscale per il premio versato. Il trattamento fiscale delle prestazioni assicurative in esame dipende dalla qualifica soggettiva del contribuente che stipula la polizza assicurativa. Si invita l'assicurato a verificare, caso per caso, la deducibilità dei premi corrisposti all'assicuratore e il trattamento fiscale delle eventuali somme ricevute in termini di concorrenza alla formazione del reddito imponibile.
---	---

Polizza di Assicurazione
N. XXX XXXXXXXX

**DANNI ALLA PROPRIETA'
TUTTI I RISCHI**

Stipulata tra:

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

e la Spett.le Contraente/Assicurato:

XXX

Via

XXX

P. IVA

Indice

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

- SEZIONE A.a. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”/ CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
- SEZIONE A.b. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI” / CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE B – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- SEZIONE B.a. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Margine di contribuzione
- SEZIONE B.b. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Profitto lordo
- SEZIONE B.a – B.b.- DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA
- SEZIONE B.c. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Spese extra
- SEZIONE B.d. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Indennità aggiuntiva a percentuale

SEZIONE C – FURTO

- SEZIONE C.a. – FURTO / CONDIZIONI PARTICOLAR APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE D – ELETTRONICA

SEZIONE E – GUASTI ALLE MACCHINE

DEFINIZIONI GENERALI E GLOSSARIO

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione e nelle singole Sezioni della Polizza, le Parti attribuiscono alle definizioni sotto riportate il significato indicato nel seguito:

POLIZZA	Il presente documento, che unitamente alla Scheda di Polizza, prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto che viene indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
COMPAGNIA	QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia.
SINISTRO	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNO LIQUIDABILE	L'Importo del danno determinato in base alle condizioni di Polizza, al netto di scoperti, franchigie e comunque entro i limiti di Indennizzo eventualmente applicabili.
FRANCHIGIA	L'importo in cifra fissa che viene detratto dall'ammontare del Danno liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO	L'importo in percentuale che viene detratto dall'ammontare del Danno liquidabile e che rimane a carico dell'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	La somma corrisposta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di scoperti, franchigie ed entro i limiti di Indennizzo eventualmente previsti in Polizza.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa rappresenta la prestazione principale del Contraente.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a occorrenza del massimale assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
BENI	I beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 01**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

LE DICHIARAZIONI NON VERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO RELATIVE A CIRCOSTANZE, ORIGINARIE O SOPRAVVENUTE, CHE INFLUISCANO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSSONO COMPORTARE LA PERDITA, TOTALE O PARZIALE, DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

RESTA INTESO CHE LE DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI RESE SENZA COLPA GRAVE DAL CONTRAENTE E/O DALL'ASSICURATO NON COMPORTERANNO LA PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

Art. 02**PERIODICITA' e MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA**

LA PERIODICITÀ DEL PREMIO È ANNUALE.

I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITI DALLA COMPAGNIA SONO I SEGUENTI: ORDINI DI BONIFICO, ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO BANCARIO O POSTALE, SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO, CHE ABBIANO QUALE BENEFICIARIO LA COMPAGNIA, OPPURE L'INTERMEDIARIO DA QUEST'ULTIMA INCARICATO, ESPRESSAMENTE IN TALE QUALITÀ.

A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 1901 C.C., IL CONTRAENTE È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE. SE IL CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PREDETTA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DEL CONTRAENTE DI PAGARE IL PREMIO.

SE IL CONTRAENTE NON PAGA LE RATE SUCCESSIVE DEL PREMIO ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA, LA GARANZIA RESTA SOSPESA DALLE ORE 24:00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE.

QUALSIASI SINISTRO CHE SI VERIFICHI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SARÀ COPERTO DALL'ASSICURAZIONE, ANCHE SE LA GARANZIA VIENE SUCCESSIVAMENTE RIATTIVATA CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO.

Art. 03**PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE - COMUNICAZIONI**

L'ASSICURAZIONE E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE E PROVATE PER ISCRITTO, COSÌ COME TUTTE LE COMUNICAZIONI ALLE QUALI L'ASSICURATO È TENUTO IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA.

SULLA POLIZZA E SU QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO CHE DISCIPLINA LA COPERTURA ASSICURATIVA DEVONO ESSERE INDICATI I DATI DELLA COMPAGNIA.

Art. 04**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

NEL CASO DI DIMINUZIONE DI RISCHIO O DEL VALORE DEI BENI, LA COMPAGNIA – AI SENSI DELL'ART. 1897 C.C. - RIMBORSERÀ ALL'ASSICURATO/CONTRAENTE LA QUOTA DI PREMIO, AL NETTO DELLE IMPOSTE, PAGATA E NON GODUTA CON EFFETTO DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO DELLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE.

RESTA FERMO IL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1897 C.C.

Art. 05**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

DOPO OGNI SINISTRO E FINO AL 60° GIORNO DAL PAGAMENTO O RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO, LE PARTI POSSONO RECEDERE DALL'ASSICURAZIONE CON PREAVVISO DI 30 (TRENTA) GIORNI, A FAR DATA DALLA RICEZIONE DELLO STESSO. LA COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE INOLTATA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO. NEL CASO IN CUI IL DIRITTO DI RECESSO VENGA ESERCITATO DALLA COMPAGNIA, QUEST'ULTIMA, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DI EFFICACIA DEL RECESSO, RIMBORSERÀ LA PARTE DI PREMIO, AL NETTO DELLE IMPOSTE, RELATIVA AL PERIODO DI ASSICURAZIONE NON GODUTO.

Art. 06 **PERIODO DI ASSICURAZIONE - RINNOVO**

IN MANCANZA DI DISDETTA INOLTRATA DA UNA DELLE PARTI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA ALL'ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO SPEDITA ENTRO I GIORNI INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA, L'ASSICURAZIONE S'INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA PER UN ULTERIORE PERIODO DI MESI 12 (DODICI) E COSÌ SUCCESSIVAMENTE.

PER I CASI IN CUI LA LEGGE O LA POLIZZA SI RIFERISCONO AL PERIODO DI ASSICURAZIONE, QUESTO SI INTENDE STABILITO NELLA DURATA DI 1 (UN) ANNO, SALVO CHE L'ASSICURAZIONE SIA STATA STIPULATA PER UNA DURATA INFERIORE, NEL QUAL CASO IL PERIODO DI ASSICURAZIONE COINCIDE CON LA DURATA EFFETTIVA DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 07 **TITOLARITA' DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

LE AZIONI ED I DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA NON POSSONO ESSERE ESERCITATI CHE DAL CONTRAENTE E DALLA COMPAGNIA. SPETTA, IN PARTICOLARE, AL CONTRAENTE COMPIERE GLI ATTI NECESSARI A CONSENTIRE L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI. L'ACCERTAMENTO E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI COSÌ EFFETTUATO È VINCOLANTE ANCHE PER L' ASSICURATO, RESTANDO ESCLUSA OGNI FACOLTÀ DI CONTESTAZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI. L'INDENNIZZO LIQUIDATO A TERMINI DI POLIZZA NON PUÒ, TUTTAVIA, ESSERE PAGATO DALLA COMPAGNIA SE NON CON IL CONSENSO DEI TITOLARI DELL'INTERESSE ASSICURATO.

Art. 08 **ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

LA COMPAGNIA HA IN OGNI MOMENTO IL DIRITTO DI ESAMINARE I BENI ED IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA L'OBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI AD ESSI RELATIVI.

Art. 09 **OBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

- A) FARE QUANTO GLI È POSSIBILE PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO; LE SPESE SOSTENUTE A TALE SCOPO SONO A CARICO DELLA COMPAGNIA NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 1914 DEL C.C.;
- B) DARNE AVVISO ALLA COMPAGNIA ENTRO 9 (NOVE) GIORNI DA QUANDO NE HA AVUTO CONOSCENZA AI SENSI DELL'ART. 1913 DEL C.C.

L'INADEMPIMENTO DI UNO DI TALI OBLIGHI PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART. 1915 DEL C.C.

IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE ALTRESÌ:

- C) OVE APPLICABILE, RENDERE, NEI 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI, DICHIARAZIONE SCRITTA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO, PRECISANDO, IN PARTICOLARE, LA DATA DI VERIFICAZIONE DEL SINISTRO; LA CAUSA PRESUNTA DEL SINISTRO E L'ENTITÀ APPROSSIMATIVA DEL DANNO. COPIA DI TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA ALLA COMPAGNIA;
- D) NON ALTERARE LO STATO DEI LUOGHI O DEI BENI E, COMUNQUE, CONSERVARE TRACCIA DEL SINISTRO FINO ALL'OTTENIMENTO DEL CONSENSO DEL PERITO, SENZA CHE CIÒ ATTRIBUISCA AL CONTRAENTE/ASSICURATO ALCUN DIRITTO ALL'INDENNIZZO;
- E) PREDISPORRE UN ELENCO DETTAGLIATO DEI DANNI SUBITI CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ, QUANTITÀ E VALORE DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI, NONCHÉ, A RICHIESTA, UNO STATO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ALTRI BENI ESISTENTI AL MOMENTO DEL SINISTRO, CON INDICAZIONE DEL RISPETTIVO VALORE, METTENDO COMUNQUE A DISPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA I PROPRI DOCUMENTI CONTABILI O QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO CHE POSSA ESSERE RICHIESTO DALLA COMPAGNIA O DAI PERITI DA QUESTA INCARICATI, AI FINI DELLE NECESSARIE INDAGINI E VERIFICHE;
- F) NEL CASO DI FURTO (SEMPRECHÉ LA RELATIVA GARANZIA SIA STATA ACQUISTATO) IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DOVRÀ DENUNCIARE AGLI ORGANI COMPETENTI IL RELATIVO FATTO E, IN CASO DI SOTTRAZIONE DI TITOLI DI CREDITO, ESPERIRE - SE LA LEGGE LO CONSENTE - LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO.

NEL CASO DI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (SEMPRECHÉ LA RELATIVA GARANZIA SIA STATA ACQUISTATO), IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DOVRÀ:

- G) FARE E PERMETTERE CHE SIA FATTO TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE, ANCHE SU INDICAZIONE

DELLA COMPAGNIA, PER MINIMIZZARE O IMPEDIRE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ A CAUSA DEL SINISTRO;

- h) FORNIRE ALLA COMPAGNIA, NON APPENA POSSIBILE, UNA DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELL'INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SE L'ASSICURATO DOLOSAMENTE NON ADEMPIE L'OBLIGO DI SALVATAGGIO DI CUI SOPRA PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO. QUALORA, INVECE, L'OMISSIONE SIA DIPESA DA COLPA, LA COMPAGNIA HA DIRITTO DI RIDURRE L'INDENNIZZO IN RAGIONE DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO.

Art. 10	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
----------------	--------------------------------------

IL CONTRAENTE/ASSICURATO CHE: (I) ESAGERI DOLOSAMENTE L'AMMONTARE DEL DANNO, (II) DICHIARI DISTRUTTI, DANNEGGIATI O SOTTRATTI BENI CHE NON ESISTEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO, (III) OCCULTI, SOTTRAGGA O MANOMETTA BENI SALVATI, (IV) UTILIZZI MEZZI O DOCUMENTI MENZOGNERI O FRAUDOLENTI, (V) ALTERI DOLOSAMENTE LE TRACCE DEL SINISTRO O NON CONTRIBUISCA ALLA SUA VERIFICAZIONE, PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.

Art. 11	PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE
----------------	--

L'AMMONTARE DEL DANNO RISARCIBILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA SARÀ DETERMINATO COME SEGUE:

- DIRETTAMENTE DALLA COMPAGNIA O DA PERITI DA QUESTA INCARICATI, IN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE/ASSICURATO O PERSONA DA ESSO DESIGNATA.

OPPURE, A RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI:

- MEDIANTE PERITI NOMINATI UNO DALLA COMPAGNIA E UNO DAL CONTRAENTE/ASSICURATO CON APPOSITO ATTO SCRITTO.

I DUE PERITI COSÌ NOMINATI DOVRANNO NOMINARNE UN TERZO, QUALORA VI SIA DISACCORDO FRA LORO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE, ED ANCHE PRIMA, QUALORA NE FACCIA RICHIESTA UNO DI ESSI. IL TERZO PERITO INTERVERRÀ SOLTANTO IN CASO DI DISACCORDO TRA I PRIMI DUE E LE DECISIONI SULLE QUESTIONI CONTROVERSE SARANNO ADOTTATE A MAGGIORANZA.

CIASCUN PERITO AVRÀ FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE E COADIUVARE DA ALTRI SOGGETTI, I QUALI POTRANNO INTERVENIRE NELLE OPERAZIONI PERITALI, MA NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE DECISIONI ASSUNTE CON VOTO DELIBERATIVO.

QUALORA UNA DELLE PARTI NON PROVVEDA ALLA NOMINA DEL PROPRIO PERITO, O SE I PERITI NON SI ACCORDINO SULLA NOMINA DEL TERZO, TALI NOMINE, ANCHE SU ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI, SARANNO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL SINISTRO SI È VERIFICATO.

LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ, IN CASO DI DANNO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA, LE SPESE E GLI ONORARI DEI PERITI, CONSULENTI E/O PROFESSIONISTI IN GENERE, CHE L'ASSICURATO ABBIA NOMINATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, MA IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO PREVISTO DALLA SCHEDA DI POLIZZA RESTA CONVENUTO CHE L'AMMONTARE DEGLI ONORARI RIMBORSABILI NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE QUELLI DETERMINATI SECONDO LE TARIFFE PROFESSIONALI APPLICABILI.

Art. 12	MANDATO AI PERITI
----------------	--------------------------

I PERITI NOMINATI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO DOVRANNO:

- INDAGARE SU CIRCOSTANZE, NATURA, CAUSA E MODALITÀ DEL SINISTRO;
- VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DESCRIZIONI FORNITE E DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E RIFERIRE SE AL MOMENTO DEL SINISTRO ESISTEVANO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI IL RISCHIO DI CUI LA COMPAGNIA NON SIA STATA INFORMATA;
- VERIFICARE SE L'ASSICURATO/CONTRAENTE HA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 10);
- VERIFICARE L'ESISTENZA, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ E IL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA PRESENTE ASSICURAZIONE;
- PROCEDERE ALLA STIMA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AI SENSI DELLA POLIZZA.

SI CONVIENE CHE, IN CASO DI SINISTRO, LE OPERAZIONI PERITALI VERRANNO CONDOTTE IN MODO DA NON PREGIUDICARE, PER QUANTO POSSIBILE, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO.

NEL CASO DI PERIZIA COLLEGIALE, COME DESCRITTA ALL'ARTICOLO 11 CHE PRECEDE, I RISULTATI DELLE OPERAZIONI PERITALI DOVRANNO ESSERE RIPORTATI IN UN VERBALE (CON ALLEGATE LE STIME DETTAGLIATE DEI DANNI) DA REDIGERSI IN DOPPIO ESEMPLARE, UNO PER OGNUNA DELLE PARTI.

I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DI CUI AI PUNTI D), E) CHE PRECEDONO SONO OBBLIGATORI PER LE PARTI, LE QUALI RINUNCIANO FIN DA ORA A QUALSIASI CONTESTAZIONE, SALVO IL CASO DI DOLO, ERRORE, VIOLENZA O VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, IMPREGIUDICATA IN OGNI CASO QUALSIVOGLIA AZIONE OD ECCEZIONE INERENTE L'INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI.

LA PERIZIA COLLEGIALE SARÀ COMUNQUE VALIDA E VINCOLANTE ANCHE QUALORA UNO DEI PERITI SI RIFIUTI DI SOTTOSCRIVERLA; TALE RIFIUTO DOVRÀ TUTTAVIA ESSERE ATTESTATO DAGLI ALTRI PERITI NEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA.

I PERITI SONO DISPENSATI DALL'OSSERVANZA DI OGNI FORMALITÀ DI RITO.

SI CONVIENE, INOLTRE, CHE DIETRO RICHIESTA DELL'ASSICURATO, SARÀ APPLICATO TUTTO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO A CIASCUNA PARTITA DI POLIZZA SINGOLARMENTE CONSIDERATA, COME SE PER OGNUNA DI TALI PARTITE FOSSE STATA STIPULATA UNA POLIZZA DISTINTA.

Art. 13**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

QUALORA SUI MEDESIMI BENI E PER IL MEDESIMO RISCHIO COESISTANO PIÙ ASSICURAZIONI, L'ASSICURATO DEVE DARE A CIASCUN ASSICURATORE COMUNICAZIONE DEGLI ALTRI CONTRATTI STIPULATI.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO A TUTTI GLI ASSICURATORI ED È TENUTO A RICHIEDERE A CIASCUNO DI ESSI L'INDENNIZZO DOVUTO SECONDO IL RISPETTIVO CONTRATTO AUTONOMAMENTE CONSIDERATO.

QUALORA LA SOMMA DI TALI INDENNIZZI - ESCLUSO DAL CONTEGGIO L'INDENNIZZO DOVUTO DALL'ASSICURATORE INSOLVENTE - SUPERI L'AMMONTARE DEL DANNO, LA COMPAGNIA È TENUTA A PAGARE SOLTANTO LA SUA QUOTA PROPORZIONALE IN RAGIONE DELL'INDENNIZZO CALCOLATO SECONDO IL PROPRIO CONTRATTO, ESCLUSA COMUNQUE OGNI OBBLIGAZIONE SOLIDALE CON GLI ALTRI ASSICURATORI.

Art. 14**LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

SALVO IL CASO PREVISTO DALL'ART. 1914 DEL C.C., A NESSUN TITOLO LA COMPAGNIA POTRÀ ESSERE TENUTA A PAGARE UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA ASSICURATA.

Art. 15**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

VERIFICATA L'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E LA TITOLARITÀ DELL'INTERESSE DELL'ASSICURATO, VALUTATO IL DANNO E RICEVUTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, LA COMPAGNIA PROVVEDE AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE O DEL VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA (SEMPRE CHE NON SIANO SORTE CONTESTAZIONI IN MERITO AD ESSI).

SE È STATO APERTO UN PROCEDIMENTO PENALE SULLA CAUSA DEL SINISTRO, IL PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO QUALORA DAL PROCEDIMENTO STESSO RISULTI CHE NON RICORRA IL DOLO DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE, DEI RAPPRESENTANTI LEGALI, DEGLI AMMINISTRATORI O DEI SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

L'ASSICURATO È LEGITTIMATO AD OTTENERE DALLA COMPAGNIA, DIETRO RICHIESTA, IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ANCHE PRIMA DELLA CHIUSURA DI EVENTUALE ISTRUTTORIA, PURCHÉ (I) SI OBBLIGHI A RESTITUIRE QUANTO OTTENUTO NEL CASO FOSSE DIMOSTRATO NON COMPETERGLI PER QUALSIVOGLIA RAGIONE E (II) PURCHÉ TALE OBBLIGO SIA GARANTITO DA FIDEIUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA RILASCIATA DA PRIMARI ISTITUTI O COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'ASSICURATO HA DIRITTO DI OTTENERE, A RICHIESTA, PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO, IL PAGAMENTO DI UN ANTICIPO SULL'INDENNIZZO IN UNA MISURA NON SUPERIORE AL 50% DELLA SOMMA MINIMA CHE LA COMPAGNIA DOVREBBE CORRISPONDERE IN BASE ALLE RISULTANZE ACQUISITE, A CONDIZIONE CHE NON SIANO SORTE CONTESTAZIONI SULL'INDENNIZZABILITÀ DEL SINISTRO E CHE L'INDENNIZZO COMPLESSIVO STIMATO NON SIA INFERIORE AD € 100.000,00= (CENTOMILA).

TALE OBBLIGAZIONE DELLA COMPAGNIA DECORRERÀ A FAR TEMPO DAL NOVANTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI DENUNCIA DEL SINISTRO, SEMPRESCHÉ SIANO TRASCORSI ALMENO (TRENTA) 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DELL'ANTICIPO.

DETTO ANTICIPO NON POTRÀ COMUNQUE ESSERE SUPERIORE ALLA SOMMA INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE STIMATO DEL DANNO DERIVANTE DAL SINISTRO.

Art. 16**RINUNCIA ALLA RIVALSA**

LA COMPAGNIA RINUNCIA - SALVO IN CASO DI DOLO - AL DIRITTO DI SURROGA DERIVANTE DALL'ART. 1916 DEL C.C. VERSO LE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE A NORMA DI LEGGE, CONSULENTI, LE SOCIETÀ CONTROLLATE, CONSOCIATE E COLLEGATE, DITTE CHE HANNO IN DEPOSITO E/O LAVORAZIONE I BENI DELL'ASSICURATO, CLIENTI, PURCHÉ L'ASSICURATO, A SUA VOLTA, NON ESERCITI L'AZIONE VERSO IL RESPONSABILE.

Art. 17**ONERI FISCALI**

GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE SONO A CARICO DEL CONTRAENTE.

Art. 18**FORO COMPETENTE**

FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE TRA COMPAGNIA ED ASSICURATO/CONTRAENTE IN MERITO ALL' INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E SCIoglimento DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE È ESCLUSIVAMENTE QUELLO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA OVE È UBICATA LA SEDE LEGALE DEL CONTRAENTE.

Art. 19**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

PER QUANTO NON DISCIPLINATO NELLA POLIZZA, SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI.

Art. 20**CLAUSOLA BROKER**

ALLA SOCIETÀ DI BROKERAGGIO INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA È STATA AFFIDATA LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE.

IL CONTRAENTE RICONOSCE, PERTANTO, CHE OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE AVVERRÀ PER IL TRAMITE DEL BROKER E TUTTI I RAPPORTI INERENTI ALLA PRESENTE ASSICURAZIONE SARANNO INTRATTENUTI PER CONTO DEL CONTRAENTE DAL BROKER INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

IL BROKER INCASSA, A NOME E PER CONTO DELLA COMPAGNIA, IL PREMIO DOVUTO PER LA PRESENTE ASSICURAZIONE, IMPEGNANDOSI COME SEMPLICE DEPOSITARIO FINO ALLA RIMESSA ALLA COMPAGNIA SECONDO GLI ACCORDI DELLA RELATIVA LETTERA DI COLLABORAZIONE.

IN CASO DI CONTRASTO FRA LE COMUNICAZIONI FATTE DAL BROKER E QUELLE EFFETTUATE DAL CONTRAENTE/ ASSICURATO PREVARRANNO QUESTE ULTIME.

Art. 21**SANZIONI**

LA COPERTURA ASSICURATIVA NON OPERA E LA COMPAGNIA NON INDENNIZZERÀ ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O, COMUNQUE, NON EFFETTUERÀ ALCUNA PRESTAZIONE IN BASE ALLA POLIZZA NELLA MISURA IN CUI TALE COPERTURA, INDENNIZZO E/O PRESTAZIONE POSSA ESPORRE LA COMPAGNIA MEDESIMA E/O QUALSIASI SOCIETÀ DEL GRUPPO CUI APPARTIENE LA COMPAGNIA A SANZIONI, DIVIETI O RESTRIZIONI PREVISTE DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O A SANZIONI ECONOMICHE E/O COMMERCIALI PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI DI QUALSIASI PAESE.

Art. 22**COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di Coassicurazione)**

L'ASSICURAZIONE È RIPARTITA PER QUOTE FRA LE COMPAGNIE INDICATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA IL RISCHIO DI CUI ALLA POLIZZA SIA SOTTOSCRITTO DA PIÙ COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, CIASCUNA DI ESSE SARÀ TENUTA ALLA PRESTAZIONE IN PROPORZIONE DELLA RISPETTIVA QUOTA, QUALE RISULTA DAL CONTRATTO, ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ SOLIDALE. TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL RECESSO ED ALLA DISDETTA, DOVRANNO ESSERE TRASMESSE ALLE VARIE COMPAGNIE TRAMITE IL BROKER INCARICATO

OGNI COMUNICAZIONE SI INTENDERÀ FATTA O RICEVUTA DALLA DELEGATARIA IN NOME E PER CONTO DI TUTTE LE COASSICURATRICI. OGNI MODIFICA AL CONTRATTO, VINCOLERÀ LE COMPAGNIE COASSICURATRICI SOLO IN QUANTO ESSE L'ABBIANO ACCETTATA PER ISCRITTO.

Art. 23**COMPENSAZIONE**

SE LA SOMMA ASSICURATA IN BASE AD UNA SINGOLA SEZIONE, AL MOMENTO DEL SINISTRO È SUPERIORE AL VALORE DEI BENI ASSICURATI IN BASE ALLA MEDESIMA SEZIONE, LA SOMMA ASSICURATA IN ECCEDENZA SARÀ RIPARTITA TRA GLI ALTRI BENI ASSICURATI CON TASSO DI PREMIO UGUALE O INFERIORE PER I QUALI, SECONDO L'ART. 1907 C.C., VI È INSUFFICIENZA DI ASSICURAZIONE.

RESTA CONVENUTO CHE:

- a) LA SUDETTA RIPARTIZIONE HA LUOGO PER TUTTI I BENI SOTTO ASSICURATI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO STATI INTERESSATI DAL SINISTRO;
- b) NON HA LUOGO LA COMPENSAZIONE PER I BENI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO O PER I QUALI VI SIA ASSICURAZIONE CHE TENGA CONTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DELLE MERCI;
- c) LA COMPENSAZIONE PUÒ AVERE LUOGO SOLO IN RELAZIONE AI BENI ASSICURATI NELL'AMBITO DELLO STESSO STABILIMENTO.

Art. 24**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI**

I RECLAMI POSSONO ESSERE PRESENTATI ALL'**ASSICURATORE**, ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) E ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE AUTORITÀ PER I SERVIZI E I MERCATI FINANZIARI (AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS), SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

1. ALL'ASSICURATORE:

I RECLAMI POSSONO ESSERE INOLTATI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, L'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE, LA QUANTIFICAZIONE E L'ESBORSO DELLE SOMME DOVUTE ALL'**ASSICURATO** O LA GESTIONE DEI SINISTRI. I RECLAMI POSSONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO A:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, VIA MELCHIORRE GIOIA, 8, 20124 MILAN, ITALY, ALL'ATTENZIONE DEL SERVIZIO RECLAMI, AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: RECLAMI@IT.QBE.COM O PEC: UFFICIO.COMMERCIALE@CERT.IT.QBE.COM.

L'**ASSICURATORE**, UNA VOLTA RICEVUTO IL RECLAMO, NE DARÀ RISCONTRO ENTRO QUARANTACINQUE (45) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL RECLAMO, ALL'INDIRIZZO FORNITO DAL RECLAMANTE.

I RECLAMI DEVONO CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: NOME, COGNOME E INDIRIZZO DEL RECLAMANTE, NOME DELL'**ASSICURATORE**, DELL'INTERMEDIARIO O DELLE PERSONE DI CUI SI LAMENTA L'OPERATO, BREVE DESCRIZIONE DEL MOTIVO DEL RECLAMO E OGNI DOCUMENTO UTILE A DESCRIVERE COMPIUTAMENTE IL FATTO E LE SUE CIRCOSTANZE.

2. ALL'IVASS:

I RECLAMI POSSONO ESSERE INOLTATI:

(i) PER ACCERTARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, DEI RELATIVI REGOLAMENTI ATTUATIVI E DEL CODICE DEL CONSUMO (RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI), DA PARTE DELL'**ASSICURATORE**, DEI SUOI INTERMEDIARI INCARICATI E DEI PERITI ASSICURATIVI;

(ii) NEI CASI IN CUI IL RECLAMANTE NON SIA SODDISFATTO DELL'ESITO DEL RECLAMO TRASMESSO ALL'**ASSICURATORE** O IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DA PARTE DELL'**ASSICURATORE** ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE (45) GIORNI.

I RECLAMI DEVONO ESSERE PRESENTATI PER ISCRITTO A:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE, VIA DEL QUIRINALE, 21, 00187 ROME, FAX + 06.42133206, O VIA PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO: TUTELA.CONSUMATORE@PEC.IVASS.IT, ACCOMPAGNANDO IL RECLAMO CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DEI RECLAMI SONO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO IVASS N. 24/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO: WWW.IVASS.IT.

3. ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI RESIDENZA DELL'ASSICURATORE:

I RECLAMI CHE POSSONO ESSERE INDIRIZZATI ALL'IVASS POSSONO ESSERE INDIRIZZATI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI APPARTENENZA DELL'ASSICURATORE (BELGIO) SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DA TALE AUTORITÀ: AUTORITÀ PER I SERVIZI E I MERCATI FINANZIARI (AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS), SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALLA STESSA SUL PROPRIO SITO INTERNET: [HTTPS://WWW.FSMA.BE/EN/HOW-MAKE-COMPLAINT](https://www.fsma.be/en/how-make-complaint)

PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE (PER CUI SI INTENDONO LE CONTROVERSIE TRA UN ASSICURATO DI UNO STATO MEMBRO E UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO), È POSSIBILE, IN ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO ALL'IVASS, RICHIEDERE DIRETTAMENTE AL SISTEMA ESTERO DI RIFERIMENTO, IDENTIFICABILE ALL'INDIRIZZO WWW.EC.EUROPA.EU/FIN-NET-AND, L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA FIN-NET.

IN RELAZIONE ALLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E ALL'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, SI PRECISA CHE PERMANE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, OLTRE ALLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A SISTEMI CONCILIATIVI, OVE PREVISTI.

Art. 25

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

- 1) FERME TUTTE LE CONDIZIONI ED ESCLUSIONI DI POLIZZA, LA PRESENTE POLIZZA COPRE LE PERDITE ATTRIBUIBILI A DANNI MATERIALI E DIRETTI AVVENUTI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE. CONSEGUENTEMENTE, E MERO SCOPO RICOGNITIVO E CONFERMATIVO LA SOCIETÀ NON È OBBLIGATA IN ALCUN CASO A RISARCIRE, RIMBORSARE O COPRIRE I DANNI, LE PERDITE, LE SPESE, GLI ONERI E I COSTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI DA O DOVUTI A MALATTIE TRASMISSIBILI ANCHE QUANDO TALI DANNI, PERDITE, SPESE, ONERI E COSTI, SIANO CONSEGUENTI, O ATTRIBUIBILI, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA, A MALATTIE TRASMISSIBILI; COSÌ COME SI INTENDONO PERTANTO ESCLUSI I DANNI, LE PERDITE, LE SPESE, GLI ONERI E I COSTI ATTRIBUIBILI A, O ORIGINATI DA, UNA MINACCIA REALE O PRESUNTA DELLE STESSA MALATTIE TRASMISSIBILI.
- 2) SONO PARIMENTI ESCLUSI, QUALORA ORIGINATI O CONSEGUENTI AD UNA MALATTIA TRASMISSIBILE O ALLA SUA MINACCIA REALE O PRESUNTA, I COSTI PER OPERAZIONI DI BONIFICA, PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, DECONTAMINAZIONE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO, MONITORAGGIO O TEST.
- 3) AI FINI DELLA PRESENTE CLAUSOLA, PER MALATTIA TRASMISSIBILE SI INTENDE QUALSIASI MALATTIA CHE PUÒ ESSERE TRASMESSA DA UN ORGANISMO ALL'ALTRO PER IL TRAMITE DI QUALSIASI SOSTANZA O AGENTE PATOGENO DOVE:
 - a) PER SOSTANZA O AGENTE PATOGENO SI INTENDONO VIRUS, BATTERI, PARASSITI O ALTRI ORGANISMI O VARIAZIONI O MUTAZIONI DEGLI STESSI, VIVENTI O MENO; E
 - b) IL METODO DI TRASMISSIONE, SIA DIRETTO CHE INDIRETTO, INCLUDE – INTER ALIA – LA TRASMISSIONE ANCHE VIOLENTA E/O VIRULENTA, PER VIA AEREA, TRAMITE FLUIDI CORPOREI, DA/A QUALSIASI SUPERFICIE O OGGETTO, SOLIDO, LIQUIDO, GAS, O TRA ORGANISMI VIVENTI (INCLUSA TRASMISSIONE DA ANIMALE A UOMO C.D. ZONOSI);
 - c) LA MALATTIA, SOSTANZA O AGENTE PATOGENO PUÒ CAUSARE DANNO O MINACCIA DI DANNO PER LA SALUTE (SIA SOTTO FORMA DI MALATTIA CHE DI INFORTUNIO) O CAUSARE DANNO O MINACCIA DI DANNO A, DETERIORAMENTO DI, PERDITA DI VALORE O COMMERCIALITÀ DI, PERDITA D'USO (ANCHE SOLO TEMPORANEA) DEI BENI ASSICURATI.

Art. 26

ESCLUSIONE CYBER (LMA 5400)

- A) IN AGGIUNTA ALLE ESCLUSIONI GIÀ PREVISTE NELLA PRESENTE POLIZZA E NONOSTANTE EVENTUALI PREVISIONI CONTRARIE IVI CONTENUTE, SI CONVIENE CHE L'ASSICURAZIONE NON COPRE QUALSIASI:
- (1) DANNO CYBER, SALVO QUANTO PREVISTO ALLA SUCCESSIVA LETTERA B;

(2) **PERDITA, DANNO, RESPONSABILITÀ, SINISTRO, COSTO, SPESA DI QUALSIASI NATURA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATA DA, A CUI HA CONTRIBUITO, RISULTANTE DA, DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON QUALSIASI PERDITA DI UTILIZZO, RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, RIPRISTINO O RIPRODUZIONE DI QUALSIASI DATO, INCLUSO QUALSIASI IMPORTO RELATIVO AL VALORE DI TALI DATI, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL PARAGRAFO C); INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI ALTRA CAUSA O EVENTO CHE CONTRIBUISCA AD ESSO CONTEMPORANEAMENTE O IN QUALSIASI ALTRA SEQUENZA TEMPORALE.**

- B) FATTI SALVI TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE POLIZZA O QUALSIASI APPENDICE DELLA STESSA, LA PRESENTE POLIZZA COPRE LA PERDITA FISICA O IL DANNO FISICO ALLA PROPRIETÀ ASSICURATA AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA CAUSATA DA QUALSIASI INCENDIO O ESPLOSIONE CONSEGUENTE DIRETTAMENTE DA UN INCIDENTE CYBER, A MENO CHE QUEST'ULTIMO SIA CAUSATO DA, A CUI HA CONTRIBUITO, RISULTANTE DA, DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON UN ATTACCO CYBER, INCLUSA, MA NON LIMITATA A, QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA PER CONTROLLARE, PREVENIRE, SOPPRIMERE O PORRE RIMEDIO A QUALSIASI ATTACCO CYBER.**
- C) FATTI SALVI TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI, LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE POLIZZA O DI QUALSIASI APPENDICE AD ESSA, QUALORA I SUPPORTI PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'ASSICURATO SUBISSERO UNA PERDITA O UN DANNO MATERIALE COPERTO DALLA POLIZZA, LA PRESENTE POLIZZA COPRIRÀ IL COSTO DELLA RIPARAZIONE O PER LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO SUPPORTO DI ELABORAZIONE DEI DATI OLTRE AI COSTI SOSTENUTI PER COPIARE I DATI DAL BACKUP O DAGLI ORIGINALI DI UNA VERSIONE PRECEDENTE. QUESTI COSTI NON INCLUDERANNO I COSTI DI RICERCA E DI INGEGNERIA NÉ ALCUN COSTO PER RICREARE, RACCOGLIERE O ASSEMBLARE I DATI. SE TALE SUPPORTO NON VIENE RIPARATO, SOSTITUITO O RIPRISTINATO, LA BASE DI VALUTAZIONE SARÀ IL COSTO DEL SUPPORTO DI ELABORAZIONE DEI DATI VUOTO. TUTTAVIA, QUESTA POLIZZA ESCLUDE QUALSIASI INDENNIZZO RELATIVO AL VALORE DI TALI DATI, PER L'ASSICURATO O PER QUALSIASI ALTRA PARTE, ANCHE SE TALI DATI NON POSSONO ESSERE RICREATI, RACCOLTI O ASSEMBLATI.**
- D) NEL CASO IN CUI QUALSIASI PARTE DI QUESTA APPENDICE RISULTI INVALIDA O INEFFICACE, LA RESTANTE PARTE RIMARRÀ PIENAMENTE IN VALIDA ED EFFICACE.**
- E) QUESTA ESCLUSIONE PREVALE E, SE IN CONFLITTO CON QUALSIASI ALTRA FORMULAZIONE NELLA POLIZZA O QUALSIASI APPENDICE CHE ABBAIA UN IMPATTO SU DANNO CYBER, DATI O SUPPORTI DI ELABORAZIONE DEI DATI, SOSTITUISCE TALE FORMULAZIONE.**

DEFINIZIONI

Ai fini della presente clausola, si intendono:

- per **Danno Cyber**: qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico; inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
- Per **Attacco Cyber**: un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o simulazione di un atto del genere, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
- Per **Incidente Cyber**:
 - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;
 - o
 - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

- Per **Sistema informatico**: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivi di archiviazione dei Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduti o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
- Per **Dati**: informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una qualsiasi forma per essere utilizzata, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
- Per **Supporti di Elaborazione dei Dati**: qualsiasi bene assicurato dalla presente Polizza sul quale si possano archiviare Dati, ma non include i Dati stessi.

Art.27	CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN RIFERIMENTO AI TERRITORI DI RUSSIA E BIELORUSSIA
---------------	---

La presente Polizza **esclude** la fornitura di qualsiasi prestazione, copertura o obbligazione (ri)assicurativa in relazione a qualsiasi sinistro, richiesta di risarcimento o indennità e il/ (ri)assicuratore non sarà responsabile per qualsiasi evento, perdita, danno o obbligazione che sarebbe altrimenti considerata un **sinistro** valido ai sensi della presente Polizza, se tale **sinistro, richiesta di risarcimento**, indennità, evento, perdita, danno o obbligazione è connesso direttamente o indirettamente con:

- (i) beni materiali o immateriali situati e/o utilizzati in un **Territorio Escluso**;
- (ii) attività in un **Territorio Escluso** (con esclusione del mero transito in corridoi di navigazione internazionali autorizzati e senza sosta programmata in un **Territorio Escluso**);
- (iii) il governo o altre autorità pubbliche di un **Territorio Escluso**, o persone fisiche o giuridiche con sede, residenti, domiciliate, situate o registrate in un **Territorio Escluso**;
- (iv) attività che, direttamente o indirettamente, coinvolgono o favoriscono il governo altre autorità pubbliche di un **Territorio Escluso**, o persone (fisiche o giuridiche) con sede, residenti, domiciliate, situate o registrate in un **Territorio Escluso**; o
- (v) sentenze o decisioni di qualsiasi tribunale in un **Territorio Escluso** o qualsiasi altra autorità giudiziaria competente in tale giurisdizione.

Il concetto di persona giuridica comprende qualsiasi società capogruppo, così come qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, di proprietà, controllata dal governo di un **Territorio Escluso** o di persone fisiche o giuridiche con sede, domiciliate, situate o registrate in un **Territorio Escluso**.

Questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza e a fini umanitari, di sicurezza e/o protezione (a condizione che sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione dalle autorità ufficiali competenti).

Ai fini della presente clausola, per “**Territorio Escluso**” si intende (i) la Federazione Russa e/o (ii) la Repubblica di Bielorussia e/o (iii) le regioni dell'Ucraina occupate dalla Federazione Russa, ivi incluse le loro rispettive acque territoriali, zona contigua e/o zona economica esclusiva (come sono definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 - versione consolidata).

Precisazione esclusione territoriale:

Laddove legalmente consentito, la Polizza opera nel Mondo Intero esclusi i seguenti Stati e/o Territori:
Afghanistan, Bielorussia, Cina e/o Hong-Kong, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Iran,
Libano, Libia, Birmania, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Siria, Ucraina,
Venezuela, Yemen, Zimbabwe

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE INCENDIO E TUTTI I RISCHI

INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall’art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.
INCOMBUSTIBILI	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
TERRORISMO, SABOTAGGIO	Qualsiasi atto criminoso ivi incluso, ma non limitatamente, l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa, Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI	Fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
SISMI	sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre dovuti a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
FRANE	movimenti, scivolamenti o distacchi rapidi di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

FABBRICATI

Tutte le costruzioni di proprietà o condotte in locazione, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

sono esclusi i palloni pressostatici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo.

MACCHINARI

Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, di comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico.

Tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio.

Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari. Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. o analoghi registri di proprietà dell'Assicurato.

Con la medesima definizione si intendono inoltre: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente, a condizione che si trovi all'interno del recinto dello stabilimento.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

PARTITA

l'insieme dei Beni assicurati con una unica Somma assicurata

TERRENI

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione e contabilizzati nell'attivo dello stato patrimoniale

VALORI

Monete, biglietti di banca, titoli di credito.

Art. A/01
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La **Compagnia**, a fronte del pagamento del **Premio** convenuto in relazione alla presente Sezione e **SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI**, si obbliga a risarcire l'**Assicurato** di tutti i danni:

- i. **MATERIALI E DIRETTI** subiti dai **Beni** che si trovano nei luoghi indicati nella **Scheda** di Polizza – anche se di proprietà di terzi – a causa di qualsiasi evento, ivi incluso, Incendio, Esplosione e/o Scoppio e
- ii. alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3),

del Codice Civile, assicurate ai sensi di **Polizza** e a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa, che siano direttamente cagionati da: **Alluvione, Inondazione, Esondazione, Sisma e Frana,**

accaduti durante il **Periodo di assicurazione** - anche se determinati da colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui l'**Assicurato** deve rispondere ai sensi di legge - **SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ESCLUSO**. Qualora, in conseguenza di un **Sinistro** risarcibile ai sensi della presente Sezione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere ai **Beni** assicurati, questa Sezione coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti.

Qualora un determinato **Bene** non sia riconducibile ad uno dei Beni indicati nella **Scheda** o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come Macchinario.

La **Compagnia** si obbliga a risarcire, altresì:

- a) i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di **Polizza** – compresi quelli rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” disciplinati al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, **ED ESCLUSI COMUNQUE QUELLI RADIOATTIVI DISCIPLINATI DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI** – sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza; dette spese s'intendono coperte a **Primo Rischio Assoluto**;
- b) i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla **Polizza** o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- c) i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati (o loro strutture) o di Macchinari, nonché in materia di uso del suolo, sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza; dette spese s'intendono coperte a **Primo Rischio Assoluto**;
- d) i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i **Beni**, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata nella **Scheda di Polizza**.

Art. A/02	ESCLUSIONI
------------------	-------------------

DALL'OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE SONO, COMUNQUE, ESCLUSI:

A) I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI:

- 1 ATTI DI GUERRA DICHIARATA O NON, OCCUPAZIONI O INVASIONI MILITARI, REQUISIZIONI, NAZIONALIZZAZIONI E CONFISCHE, GUERRE CIVILI, RIVOLUZIONI, INSURREZIONI, SEQUESTRI E/O ORDINANZE DI GOVERNI E/O AUTORITÀ DI DIRITTO O DI FATTO, ANCHE LOCALI;
- 2 ESPLOSIONI O EMANAZIONI DI CALORE O RADIAZIONI RADIOATTIVE, PROVOCATE DA TRASMUTAZIONI DEL NUCLEO DELL'ATOMO, COME PURE IN OCCASIONE DI RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE;
- 3 BRADISISMO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO (CHE NON SIANO RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI FRANA), VALANGHE E SLAVINE;
- 4 MAREMOTO, MAREGGIATE E PENETRAZIONI DI ACQUA MARINA, MAREE;
- 5 INQUINAMENTO E/O CONTAMINAZIONE AMBIENTALE;
- 6 TRASPORTO E/O TRASFERIMENTO DEI BENI AL DI FUORI DEL PERIMETRO AZIENDALE. S'INTENDONO TUTTAVIA COMPRESI I DANNI AI BENI VERIFICATISI DURANTE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO E DURANTE LA LORO MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO AZIENDALE, CON I LIMITI PREVISTI IN SCHEDA DI POLIZZA;
- 7 ERUZIONI VULCANICHE.

B) I DANNI CAUSATI DA O CONSEGUENTI A:

- 1 FURTO, RAPINA, SOTTRAZIONE, PERDITA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O INFEDeltà DA PARTE DI DIPENDENTI; FRODE, TRUFFA, APPROPRIAZIONE INDEBITA, SACCHIEGGIO, ESTORSIONE, MALVERSAZIONE, SCIPPO E I DANNI DERIVANTI DAL TENTATIVO DI COMPIERE DETTI ATTI;
- 2 CROLLO, ASSESTAMENTO, RESTRINGIMENTO O DILATAZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE RELATIVE AI

FABBRICATI;

- 3 REAZIONI TERMICHE;
- 4 FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA NON DOVUTA A ROTTURA ACCIDENTALE;
- 5 MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI IMPIANTI O COSTRUZIONI O DEMOLIZIONE DI FABBRICATI, SE NON CONNESSI A LAVORI DI MANUTENZIONE;
- 6 DETERIORAMENTO, LOGORIO, USURA, CAVITAZIONE, TRASUDAMENTO, LIQUEFAZIONE, SUBLIMAZIONE, MANCATA E/O NON CORRETTA MANUTENZIONE, CORROSIONE, RUGGINE, CONTAMINAZIONE, DEPERIMENTO, UMIDITÀ, BRINA E CONDENSA, FUNGHI, MUFFE, STILLICIDIO, SICCITÀ, TERMITI, INSETTI, VERMI, RODITORI, ANIMALI E/O VEGETALI IN GENERE, PERDITA DI PESO, FERMENTAZIONE, INFILTRAZIONE, EVAPORAZIONE;
- 7 GUASTI ACCIDENTALI E/O DI FUNZIONAMENTO DI MACCHINARI; SONO TUTTAVIA COMPRESI I DANNI CAUSATI DA O CONSEGUENTI A DISPERSIONE DI LIQUIDI, NONCHÉ QUELLI DERIVANTI DA GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE DI VASCHE, SERBATOI OD IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE;
- 8 GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI ANCHE SE DOVUTI AD IMPERIZIA, NEGLIGENZA, ERRATA MANOVRA;
- 9 EVENTI PER I QUALI DEVE RISPONDERE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, IL COSTRUTTORE O IL FORNITORE DEI BENI;

RESTA INTESO CHE, QUALORA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI SOPRA DESCRITTI DERIVI ALTRO DANNO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA, LA COMPAGNIA INDENNIZZERÀ SOLO LA PARTE DI DANNO NON ALTRIMENTI ESCLUSA.

- 10 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI FORNITURE DI ENERGIA, GAS, ACQUA, PURCHÉ TALE SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE NON SIA STATA PROVOCATA DA EVENTO NON ALTRIMENTI ESCLUSO, CHE ABBA COLPITO LE COSE ASSICURATE OPPURE ENTI POSTI NELL'AMBITO DI METRI 50 DA ESSE;
- 11 DOLO DELL'ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE, I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI O GLI AMMINISTRATORI – NONCHÉ QUALSIASI SOGGETTO AVENTE CON ESSI RAPPORTI DI PARENTELA;
- 12 ERRORI DI PROGETTAZIONE, CALCOLO E LAVORAZIONE, STOCCAGGIO , CONSERVAZIONE, IMPIEGO DI PRODOTTI DIFETTOSI CHE INFLUISCONO DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE SULLA QUALITÀ, QUANTITÀ, TITOLO, COLORE DEI BENI IN PRODUZIONE O LAVORAZIONE; MESCOLAMENTO DI MERCI TRA LORO E/O CON COSE OD ALTRE SOSTANZE IN GENERE; VIZI DI PRODOTTO;
- 13 FUORIUSCITA E SOLIDIFICAZIONE DI MATERIALI CONTENUTI IN FORNI, CROGIUOLI, LINEE ED APPARECCHIATURE DI FUSIONE;
- 14 PERDITE DI MERCATO O DANNI INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DI BENI;
- 15 MANCATA O ANORMALE REFRIGERAZIONE, FUORIUSCITA DI LIQUIDO FRIGORIGENO, RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO E/O CLIMATIZZAZIONE DELLE MERCI;
- 16 DIFETTI NOTI ALL'ASSICURATO, SUOI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI, RAPPRESENTANTI LEGALI E SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA;
- 17 INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ RICONDUCIBILE AD IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO, MANCATA DISPONIBILITÀ OD ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO IMPROPRIO DI: DATI, SOFTWARE O PROGRAMMI PER ELABORATORE; NONCHÉ I DANNI, LE SPESE, I COSTI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CAUSATI DALLA IMPOSSIBILITÀ DI QUALSIASI COMPUTER, SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI, DI PROPRIETÀ O IN LICENZA D'USO, DI RICONOSCERE IN MODO CORRETTO QUALSIASI DATA COME LA DATA EFFETTIVA DI CALENDARIO;
- 18 TERRORISMO E SABOTAGGIO, NONCHÉ I DANNI, I COSTI E LE SPESE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA CONTAMINAZIONE NUCLEARE, CHIMICA O BIOLOGICA.

C) I DANNI DI NATURA ESTETICA.

D) I SEGUENTI BENI:

- MACCHINARI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN GENERE (COMPRESI ELABORATORI);
- BENI IN LEASING, QUALORA GIÀ COPERTI DA ALTRA POLIZZA;
- GIOIELLI, PIETRE E METALLI PREZIOSI (SE NON PER USO INDUSTRIALE); QUADRI, DIPINTI, AFFRESCHI, MOSAICI, ARAZZI, STATUE, SE SINGOLARMENTE DI VALORE SUPERIORE A €. 5.000 (CINQUEMILA);
- IL VALORE DEL TERRENO;

- BOSCHI, ALBERI, COLTIVAZIONI, ANIMALI IN GENERE;
- BENI CARICATI A BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO DI TERZI (SE GARANTITI DA SPECIFICA POLIZZA);
- AEROMOBILI E NATANTI;
- AUTOMEZZI ISCRITTI AL P.R.A. O ANALOGHI REGISTRI;
- LINEE AEREE DI TRASMISSIONE E/O DISTRIBUZIONE E RELATIVE STRUTTURE DI SOSTEGNO, DISTANTI OLTRE 1.000 METRI DAL PERIMETRO AZIENDALE;
- RAME E QUALSIASI OGGETTO IN RAME.

E) I COSTI DI LIVELLAMENTO, SCAVO E RIPIEMMENTO DI TERRENI.

F) I BENI IMMOBILI CHE RISULTINO GRAVATI DA ABUSO EDILIZIO O COSTRUITI IN CARENZA DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE OVVERO GRAVATI DA ABUSO SORTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI COSTRUZIONE.

G) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE:

- I DANNI CHE SONO CONSEGUENZA DIRETTA DEL COMPORTAMENTO ATTIVO DELL'UOMO O I DANNI A TERZI PROVOCATI DAI BENI ASSICURATI A SEGUITO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE, SISMA E FRANA;
- I DANNI CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI ATTI DI CONFLITTI ARMATI, TERRORISMO, SABOTAGGIO, TUMULTI;
- I DANNI RELATIVI A ENERGIA NUCLEARE, ARMI, SOSTANZE RADIOATTIVE, ESPLOSIVE, CHIMICHE O DERIVANTI DA INQUINAMENTO O CONTAMINAZIONE.

H) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI TERREMOTO, I DANNI:

- CAUSATI DA ESPLOSIONE, EMANAZIONE DI CALORE O RADIAZIONI PROVENIENTI DA TRASMUTAZIONI DEL NUCLEO DELL'ATOMO O DA RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE, ANCHE SE I FENOMENI MEDESIMI RISULTASSERO ORIGINATI DA TERREMOTO;
- CAUSATI DA ERUZIONE VULCANICA, DA INONDAZIONE, DA MAREMOTO;
- CAUSATI DA MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA O IDRAULICA, SALVO CHE TALI CIRCOSTANZE SIANO CONNESSE AL DIRETTO EFFETTO DEL TERREMOTO SUGLI ENTI ASSICURATI;
- DI FURTO, SMARRIMENTO, RAPINA, SACCHIEGGIO O IMPUTABILI AD AMMANCHI DI QUALSIASI GENERE;
- INDIRETTI, QUALI CAMBIAMENTI DI COSTRUZIONE, MANCANZA DI LOCAZIONE, DI GODIMENTO O DI REDDITO COMMERCIALE OD INDUSTRIALE, SOSPENSIONE DI LAVORO O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DEGLI ENTI ASSICURATI.

LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO SONO ASSICURATE SE COMPRESSE CON ESPLICITA PATTUIZIONE.

J) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI INONDAZIONE, ESONDAZIONE O ALLUVIONE, I DANNI:

- CAUSATI DA MAREGGIATA, MAREA, MAREMOTO, UMIDITÀ, STILICIDIO, TRASUDAMENTO, INFILTRAZIONE, GUASTO O ROTTURA DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE, ROTTURA E/O RIGURGITO DI FOGNATURE E/O DEI SISTEMI DI SCARICO IN GENERE;
- CAUSATI DA MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA O IDRAULICA, SALVO CHE TALI CIRCOSTANZE SIANO CONNESSE AL DIRETTO EFFETTO DELL'INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO SUGLI ENTI ASSICURATI;
- AD ENTI MOBILI ALL'APERTO;
- MERCI E MACCHINARI ALL'APERTO LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 10 CM DAL PAVIMENTO.

K) CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA PREVISTA ALL'ART. A/01, II., CHE PRECEDE, PER IL CASO DI FRANA, I DANNI DETERMINATI DA:

- ERRATA VALUTAZIONE DELL'ANGOLO DI NATURALE DECLIVIO DEI PENDII NATURALI O DI PENDII ARTIFICIALMENTE CREATI CON LAVORI DI SCARICO O DI RIPORTO;
- ERRATA VALUTAZIONE DI CARICHI STATICI O DINAMICI NORMALMENTE SOPPORTABILI DAL TERRENO SU CUI ESSI GRAVANO, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL TERRENO MEDESIMO;

3. FENOMENI TELLURICI O VULCANICI E INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI.

Art. A/03

PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA

A/03.1) RELATIVAMENTE A DISEGNI, MODELLI, STAMPI E SIMILI, NONCHÉ REGISTRI STAMPATI, ARCHIVI, DOCUMENTI,

MICROFILM, FOTOCOLOR E SIMILI SCHEDE, DISCHI, NASTRI O FILI PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE ED ELABORATORI ELETTRONICI, LA GARANZIA È PRESTATI PER IL SOLO COSTO DEL MATERIALE E DELLE OPERAZIONI MANUALI E MECCANICHE NECESSARIE AL RIFACIMENTO DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO SARÀ COMUNQUE LIMITATO AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI ENTRO IL TERMINE DI 12 (DODICI) MESI DAL SINISTRO E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL'IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.2) I DANNI MATERIALI E DIRETTI - CAUSATI DA PIOGGIA, GRANDINE, NEVE, VENTO - AI BENI POSTI SOTTO IL TETTO DEI FABBRICATI OGGETTO DELLA COPERTURA DI CUI ALLA POLIZZA, SI INTENDONO COMPRESI IN GARANZIA SOLO SE PIOGGIA, GRANDINE E NEVE SIANO PENETRATI IN DETTI FABBRICATI ATTRAVERSO ROTTURE, BRECCHE E/O LESIONI PROVOCATE AL TETTO, ALLE PARETI O AI SERRAMENTI DALLA VIOLENZA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI.

INOLTRE, AI SOLI FINI DI QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DISPOSIZIONE, SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA I SEGUENTI BENI:

- GRU, ANTENNE, CIMINIERE E CAMINI, CAVI AEREI, INSEGNE, SERRAMENTI, VETRATE E LUCERNAI IN GENERE;
- FABBRICATI E/O TETTOIE APERTE DA PIÙ LATI ANCHE SE PER TEMPORANEE ESIGENZE DI RIPRISTINO, BARACCHE E/O COSTRUZIONI IN LEGNO O PLASTICA, CAPANNONI PRESSOSTATICI E SIMILI E QUANTO IN ESSI CONTENUTO;
- BENI POSTI ALL'APERTO, SE NON PER LORO NATURA E DESTINAZIONE.

A/03.3) I DANNI MATERIALI E DIRETTI OCCORSI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE (NON MILITARE) DEI LUOGHI IN CUI SI TROVANO I BENI SARANNO RISARCIBILI DALLA COMPAGNIA, A CONDIZIONE CHE DETTA OCCUPAZIONE NON SI PROTRAGGA PER OLTRE 5 (CINQUE) GIORNI CONSECUTIVI. RESTA INTESO CHE LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI, I GUASTI E/O I DANNEGGIAMENTI (SALVO INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO) SE VERIFICATISI DURANTE IL SUDETTO PERIODO DI 5 (CINQUE) GIORNI.

A/03.4) IN RELAZIONE A TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI CAUSATI DA INTERRUZIONE DI PROCESSI LAVORAZIONE, DA MANCATA O IRREGOLARE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, ALTERAZIONE DI PRODOTTI, SOSPENSIONE DEL LAVORO, ALTERAZIONE OD OMISSIONE DI CONTROLLI O MANOVRE. SONO, ALTRESÌ, ESCLUSI I DANNI AI BENI ALL'APERTO, ALLE LASTRE E DA IMBRATTAMENTO DEI BENI E DEI MURI ESTERNI.

A/03.5) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA SOVRACCARICO DA NEVE LA COMPAGNIA NON RISARCIRÀ I DANNI A FABBRICATI O SERBATOI (E LORO CONTENUTO) NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 12 FEBBRAIO 1982 (CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI CARICHI E SOVRACCARICHI) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO LOCALI.

A/03.6) LA GARANZIA ASSICURATIVA, RELATIVAMENTE AI VALORI, È PRESTATI SENZA APPLICAZIONE DEL CRITERIO PROPORZIONALE DI CUI ALL'ART. 1907 DEL C.C., FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.7) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI DIRETTI CAUSATI DA TERREMOTO - INTENDENDOSI PER TALE UN SOMMOVIMENTO BRUSCO E REPENTINO DELLA CROSTA TERRESTRE DOVUTO A CAUSE ENDOGENE - SI PRECISA CHE, PER SINGOLO SINISTRO, SI INTENDONO COMPRESI I DANNI SUBITI DAI BENI PER EFFETTO DI TALI EVENTI E DEL LORO PROSEGUIMENTO LIMITATAMENTE ALLE 72 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL'IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.8) RELATIVAMENTE AI DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA INONDAZIONI, ALLUVIONI, SI INTENDONO ESCLUSI:

- I BENI MOBILI ALL'APERTO;
- LE MERCI LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 10 CM DAL PAVIMENTO.

SI PRECISA INOLTRE CHE, PER SINGOLO SINISTRO, SI INTENDONO COMPRESI I DANNI SUBITI DAI BENI PER EFFETTO DI TALI EVENTI E DEL LORO PROSEGUIMENTO LIMITATAMENTE ALLE 168 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL' IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.9) RELATIVAMENTE AI DANNI CAUSATI DA GELO, LA COPERTURA DI CUI ALLA POLIZZA SI INTENDE OPERANTE UNICAMENTE PER:

- DANNI MATERIALI E DIRETTI A MACCHINARI;
- DANNI MATERIALI E DIRETTI AI BENI A SEGUITO DI FUORIUSCITA DI LIQUIDI PROVOCATA DA SCOPPIO DI MACCHINARI;

A CONDIZIONE CHE I LUOGHI IN CUI SI TROVANO I BENI SIANO STATI INTERESSATI DALLLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA E/O SIANO STATI RISCALDATI, ALMENO FINO ALLE 72 ORE PRECEDENTI IL SINISTRO.

A/03.10) RELATIVAMENTE AI DANNI SUBITI DALLE COSE ASSICURATE IN OCCASIONE DI ALLAGAMENTI NON CONSEGUENTI A ROTTURA ACCIDENTALE DI IMPIANTI IDRICI, IGIENICI, TECNICI E DI PROCESSO, DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE, SONO ESCLUSI QUELLI A:

- BENI POSTI IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI;
- MERCI LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 10 CENTIMETRI DAL PAVIMENTO.

A/03.11) RELATIVAMENTE AI DANNI CAUSATI DA ACQUA OD ALTRI FLUIDI PROVOCATI DA ROTTURA ACCIDENTALE DI IMPIANTI IDRICI, IGIENICI, TECNICI E DI PROCESSO, DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E DI ESTINZIONE DERIVANTI DA RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE, PURCHÉ FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO DI PERTINENZA DEL FABBRICATO STESSO, INDENNIZZABILI A TERMINI DI POLIZZA, SONO COMUNQUE ESCLUSI QUELLI SUBITI DALLE MERCI ASSICURATE LA CUI BASE È POSTA DA ALTEZZA INFERIORE AI 10 CENTIMETRI DAL PAVIMENTO.

RELATIVAMENTE ALLE SPESE NECESSARIAMENTE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DI ROTTURE DEGLI IMPIANTI SOPRA INDICATI, SONO INDENNIZZABILI ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER LA DEMOLIZIONE ED IL RIPRISTINO DI PARTI DI FABBRICATO E PER LA RIPARAZIONE DI DETTI IMPIANTI, SENZA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO "ASSICURAZIONE PARZIALE" E DELL'ART. 1907 DEL C.C. E FINO ALLA CONCORRENZA PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO DELL'IMPORTO INDICATO NEL PROSPETTO FRANCHIGIE /LIMITI DI INDENNIZZO.

A/03.12) RESTA INTESO CHE, IN CASO DI CONTRASTO TRA LE PREVISIONI DELLA PRESENTE SEZIONE E LA NORMATIVA IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI E CALAMITÀ NATURALI (LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30 GENNAIO 2025, N. 18, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI), IVI INCLUSE LE EVENTUALI DIFFERENZE NELLE DEFINIZIONI, LE NORME DELLA PRESENTE POLIZZA DOVRANNO ESSERE INTERPRETATE E APPLICATE IN CONFORMITÀ CON DETTA NORMATIVA.

Art. A/04

ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 14 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, SE DALLE STIME EFFETTUATE SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO A/05 CHE SEGUE, RISULTA CHE IL VALORE DEI BENI, SINGOLARMENTE CONSIDERATI, MAGGIORATO DEL 15%, ECCEDEVA, AL MOMENTO DEL SINISTRO, IL VALORE ASSICURATO AI SENSI DELLA POLIZZA, LA COMPAGNIA RISponderà DEL DANNO IN PROPORZIONE DEL RAPPORTO FRA IL VALORE ASSICURATO, MAGGIORATO DEL 15%, E QUELLO RISULTANTE AL MOMENTO DEL SINISTRO.

Art. A/05

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO

A/05.1) PREMESSO CHE LA DETERMINAZIONE DEL DANNO VIENE ESEGUITA SEPARATAMENTE PER OGNI SINGOLA PARTITA, L'ATTRIBUZIONE DEL VALORE CHE I BENI ASSICURATI - ILLESI, DANNEGGIATI O DISTRUTTI - AVEVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO È OTTENUTA SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- A) FABBRICATI:** SI STIMA IL COSTO NECESSARIO PER L'INTEGRALE COSTRUZIONE A NUOVO (VALORE DI RICOSTRUZIONE) DELL'INTERO FABBRICATO, ESCLUDENDO SOLTANTO IL VALORE DELL'AREA SU CUI ESSO INSISTE E DETRAENDO IL VALORE DEI RESIDUI;
- B) MACCHINARI:** SI STIMA IL COSTO DI RIMPIAZZO DEI MACCHINARI DETRAENDO IL VALORE DEI RESIDUI, CON ALTRI NUOVI OD EQUIVALENTI PER RENDIMENTO ECONOMICO;
- C) TERRENI:** SI STIMA IL COSTO DI RIPRISTINO PARI AL VALORE NECESSARIO A SOSTENERE I COSTI DEI LAVORI DI SGOMBERO, BONIFICA, E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E TOPOGRAFICHE DEL TERRENO AD UNA CONDIZIONE PARI A QUELLA PRECEDENTE ALL'EVENTO ASSICURATO; L'ASSICURAZIONE È PRESTATI NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO;
- D) ALTRI BENI:** SI STIMA IL COSTO DI SOSTITUZIONE DI DETTI BENI, DETRAENDO IL VALORE DEI RESIDUI, CHE NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE IL PREZZO DI MERCATO EVENTUALMENTE APPLICABILE;
- E) MERCI:** SI STIMA IL VALORE IN RELAZIONE ALLA NATURA, QUALITÀ, EVENTUALE SVALUTAZIONE COMMERCIALE, COMPRESI GLI ONERI FISCALI. NELLE LAVORAZIONI INDUSTRIALI LE MERCI, TANTO FINITE CHE IN CORSO DI FABBRICAZIONE, VENGONO VALUTATE IN BASE AL PREZZO DELLA MATERIA GREZZA AUMENTATO DELLE SPESE DI LAVORAZIONE CORRISPONDENTI ALLO STATO IN CUI SI TROVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO E DEGLI ONERI FISCALI; OVE LE VALUTAZIONI COSÌ FORMULATE SUPERASSERO I CORRISPONDENTI EVENTUALI PREZZI DI MERCATO, SI APPLICHERANNO QUESTI ULTIMI.

QUALORA, A SEGUITO DI UN SINISTRO RISULTINO DANNEGGIATI BENI VENDUTI IN ATTESA DI CONSEGNA, PURCHÉ NON

SIANO ASSICURATI DALL'ACQUIRENTE E NON RISULTI POSSIBILE SOSTITUIRLI CON EQUIVALENTI BENI ILLESI, L'INDENNIZZO SARÀ DETERMINATO SULLA BASE DEL PREZZO DI VENDITA CONVENUTO, MENO TUTTI GLI SCONTI E GLI EVENTUALI ABBUONI NONCHÉ LE SPESE A CUI TALI BENI SAREBBERO STATI SOGGETTI SE NESSUN SINISTRO FOSSE AVVENUTO. L'ACCORDO DI VENDITA DEI BENI IN QUESTIONE DOVRÀ ESSERE PROVATO PER ISCRITTO. QUESTA DISPOSIZIONE NON TROVA APPLICAZIONE NEL CASO DI OPERATIVITÀ DELLA SEZ. B – DANNI INDIRETTI.

A/05.2) L'AMMONTARE DEL DANNO SI DETERMINA:

- A) PER FABBRICATI:** APPLICANDO UN DEPREZZAMENTO PER VETUSTÀ, STATO DI CONSERVAZIONE, MODO DI COSTRUZIONE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE, USO, ALLA SPESA NECESSARIA PER COSTRUIRE A NUOVO LE PARTI DISTRUTTE E PER RIPARARE QUELLE SOLTANTO DANNEGGIATE E DEDUCENDO DA TALE RISULTATO IL VALORE DEI RESIDUI;
- B) PER MACCHINARI:** APPLICANDO UN DEPREZZAMENTO PER QUALITÀ, TIPO, FUNZIONALITÀ RENDIMENTO, STATO DI MANUTENZIONE ED OGNI ALTRA CIRCOSTANZA CONCOMITANTE ALLA SPESA NECESSARIA PER RIMPIAZZARE LE PARTI DISTRUTTE E RIPARARE QUELLE SOLTANTO DANNEGGIATE, DEDUCENDO DA TALE RISULTATO IL VALORE DELLE COSE ILLESE ED IL VALORE RESIDUO DELLE COSE DANNEGGIATE, NONCHÉ GLI ONERI FISCALI NON DOVUTI ALL'ERARIO;
- C) PER TERRENO:** APPLICANDO LA STIMA DI CUI AL PUNTO C) DEL PARAGRAFO CHE PRECEDE ALLA PARTE DI TERRENO DA RIPRISTINARE;
- D) PER ALTRI BENI:** DEDUCENDO DAL VALORE DELLE COSE ASSICURATE IL VALORE DELLE COSE ILLESE ED IL VALORE RESIDUO DELLE COSE DANNEGGIATE, NONCHÉ GLI ONERI FISCALI NON DOVUTI ALL'ERARIO;
- E) PER MERCI:** DEDUCENDO DAL VALORE DELLE COSE ASSICURATE IL VALORE DELLE COSE ILLESE ED IL VALORE RESIDUO DELLE COSE DANNEGGIATE, NONCHÉ GLI ONERI FISCALI NON DOVUTI ALL'ERARIO.

A/05.3) PER FABBRICATI E MACCHINARI, DETERMINANDO SUCCESSIVAMENTE, E SEMPRE IN MODO SEPARATO PER OGNI PARTITA, IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO CHE, AGGIUNTO AI PRECEDENTI VALORI, COSTITUISCE L'AMMONTARE DEL DANNO CALCOLATO IN BASE AL COSIDDETTO VALORE A NUOVO. AGLI EFFETTI DELL'ART. A/04 (ASSICURAZIONE PARZIALE), IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO PER OGNI PARTITA, QUALORA LA SOMMA ASSICURATA RISULTI:

- I. SUPERIORE OD EGUALE AL "VALORE A NUOVO" DEL RELATIVO BENE, SARÀ PARI ALL'INTERO AMMONTARE DEL SUPPLEMENTO STESSO;**
- II. INFERIORE AL "VALORE A NUOVO" DEI RELATIVI BENI, MA SUPERIORE AL VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO, PER CUI RISULTA ASSICURATA SOLO UNA PARTE DELL'INTERA DIFFERENZA OCCORRENTE PER L'INTEGRALE "ASSICURAZIONE A NUOVO", SARÀ RIDOTTO IN PROPORZIONE AL RAPPORTO TRA DETTA PARTE E L'INTERA DIFFERENZA;**
- III. INFERIORE O UGUALE AL VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO, SARÀ PARI A ZERO.**

A/05.4) NEI LIMITI E SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI CHE PRECEDONO, IL SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO SARÀ RIMBORSATO DALLA COMPAGNIA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA, RISPETTIVAMENTE: PER IL CASO DI FABBRICATI, DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E PER IL CASO DI MACCHINARI, DI SOSTITUZIONE, FERMO RESTANDO CHE DETTA DATA – SALVI I CASI DI FORZA MAGGIORE - NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE I 12 MESI DALLA DATA DI DETERMINAZIONE CONSENSUALE DEL DANNO O DI PERIZIA.

Art. A/06

FABBRICATI VUOTI ED INOCCUPATI

FERMO RESTANDO L'OBLIGO DELL'ASSICURATO DI DARNE COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA, SE UNO O PIÙ FABBRICATI ASSICURATI ALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E/O DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA RISULTINO VUOTI ED INOCCUPATI, VIENE CONVENUTO, CHE CIASCUNO DI ESSI:

- a) DOVRÀ ESSERE PROTETTO DA IMPIANTO D'ALLARME ANTI-INTRUSIONE COLLEGATO CON LE FORZE DELL'ORDINE O ISTITUTI DI VIGILANZA;**
- b) TUTTE LE PORTE ESTERNE DOVRANNO ESSERE TENUTE EFFICACEMENTE CHIUSE A CHIAVE PER PREVENIRE L'ACCESSO DI PERSONE NON AUTORIZZATE;**

- c) **TUTTE LE FINESTRE ROTTE O DIFETTOSE DOVRANNO ESSERE SBARRATE E TUTTE LE ALTRE FINESTRE DOVRANNO ESSERE TENUTE SEMPRE BLOCCATE CON CHIUSURE DI SICUREZZA;**
- d) **L'ASSICURATO DOVRÀ EFFETTUARE ISPEZIONI, CON CADENZA MENSILE, E DOVRÀ PROCEDERE CON LA RIPARAZIONE E CON TUTTE LE AZIONI NECESSARIE A RIPRISTINARE IL LIVELLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED IL LIVELLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI;**
- e) **DURANTE LA STAGIONE FREDDA, L'ASSICURATO DOVRÀ EFFETTUARE LO SVUOTAMENTO DELLE TUBAZIONI CONTENENTI ACQUA O FLUIDI IN GENERE E DOVRÀ MANTENERE IN FUNZIONAMENTO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E/O CONDIZIONAMENTO, ONDE CONSENTIRE UN'ADEGUATA CONSERVAZIONE DEI BENI.**

IN CASO DI SINISTRO, QUALORA UNA O PIÙ DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI RISULTI NON ADEMPIUTA VERRÀ APPLICATO UNO SCOPERTO DEL 25% CON IL MINIMO DI € 25.000,00.

Art. A/07

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

CON RIFERIMENTO AL DISPOSTO DELL'ART. 1 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, L'ASSICURATO È SOLLEVATO DALL'OBLIGO DI DICHIARARE SE IN CONTIGUITÀ, O A DISTANZA MINORE DI M. 20 DAI FABBRICATI ASSICURATI O CONTENENTI I BENI ASSICURATI, ESISTANO COSE O SUSSISTANO SITUAZIONI CHE POSSANO AGGRAVARE IL RISCHIO.

Art. A/08

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (applicabile solo se indicato nella scheda di Polizza)

1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente Polizza con riferimento ai "Fabbricati" e "Macchinari": (i) comprendono i valori della totalità dei fabbricati, macchinari e apparecchiature (anche elettroniche) ed impianti (anche all'aperto) siti nell'ubicazione descritta ovvero in altre ubicazioni ammesse a termini di **Polizza**; (ii) sono corrispondenti alla valutazione effettuata - stimando: (a) per i Fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i Fabbricati, escluso soltanto il valore dell'area; (b) per i Macchinari, le apparecchiature elettroniche e gli impianti, il costo di rimpiazzo dei Beni assicurati con altre nuove ed eguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali - da parte della società indicata nella **Scheda** di Polizza. Copia della relazione di stima sarà consegnata in copia alla **Compagnia**, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato dei **Beni**, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna Sezione della Polizza.

2) Limitatamente ai Beni sopra indicati - **ED IN QUANTO SIANO OSSERVATE LE CONDIZIONI CHE SEGUONO** - non si farà luogo, qualunque sia il valore dei Beni assicurati che risulterà al momento del **Sinistro**, all'applicazione della regola proporzionale di cui agli art. A/04 - "Assicurazione parziale". Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti del secondo comma dell'Art. 1908 C.C. e, in caso di **Sinistro**, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di **Polizza**, ferma restando la deroga alla disposizione di cui all' articolo A/04 - "Assicurazione parziale".

3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla **Compagnia**, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della **Polizza** - un rapporto di aggiornamento od una dichiarazione di conferma di valore, predisposti dal perito indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 120 giorni alla data di scadenza dei periodi di Polizza. Tali rapporti e/o dichiarazioni dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni, intervenute nel corso del periodo di assicurazione, comportanti modifica delle somme assicurate in relazione ai Beni indicati al punto 1) si conviene tra le **Parti** di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni dei Beni preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzioni di nuovi beni della medesima natura dei **Beni** sopra indicati; purché tali maggiori somme non superino complessivamente, bene per bene, il 30% delle somme indicate in **Polizza** in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece in relazione ad uno o più **Beni** considerati separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino complessivamente aumenti superiori al 30%, l'assicurazione dei **Beni** medesimi, in caso di **Sinistro**, sarà assoggettata alla regola proporzionale (art. A/04 - "Assicurazione parziale") in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. **CONSEGUENTEMENTE, AI FINI DELL'ART. 14 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. "LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO", QUEST'ULTIMO NON POTRÀ IN ALCUN CASO ECCEDERE LA SOMMA INDICATA CON RIFERIMENTO AL BENE ASSICURATO MAGGIORATA DEL 30%.**

AI FINI DI QUANTO SOPRA NON SI TERRÀ CONTO DELLE MAGGIORI SOMME:

I. IMPUTABILI ALL'INTRODUZIONE DI BENI CHE SIANO STATI SEPARATAMENTE ASSICURATI CON APPOSITO ATTO FINO A QUANDO, A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO DEI RAPPORTI DI STIMA, VERRANNO COMPUTATI AI FINI DELLA PRESENTE POLIZZA;

II. RELATIVE A BENI NUOVI NON ASCRIVIBILI AI BENI ELENCATI AL PUNTO 1), LA COPERTURA DEI QUALI SARÀ CONCORDATA TRA LE PARTI.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti i nuovi beni. QUALORA, TUTTAVIA, LE RISULTANZE DELLE STIME COMPORTINO, PER UNO O PIÙ DEI BENI, CONSIDERATI SEPARATAMENTE, MAGGIORAZIONI SUPERIORI DEL 30% RISPETTO AGLI ULTIMI VALORI INDICATI IN POLIZZA O, COMUNQUE, QUALORA VENGANO RICHIESTE VARIAZIONI DI LIMITI O DI ALTRE CONDIZIONI, L'ASSICURAZIONE DI TALI MAGGIOR IMPORTI, PER IL SUCCESSIVO PERIODO DI ASSICURAZIONE, È CONDIZIONATA A SPECIFICA PATTUIZIONE FRA LE PARTI

6) A FRONTE DELL'EMISSIONE DELL'APPENDICE DI CUI AL PUNTO 5) L'ASSICURATO DOVRÀ CORRISPONDERE IL 50% DEL PREMIO ANNUO DOVUTO IN RELAZIONE AGLI INCREMENTI DI VALORE DI CUI AL PUNTO 4), LETTERE A).

7) L'ACCORDO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO HA DURATA PARI A QUELLA DELLA POLIZZA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DI RECESSO DI CIASCUNA PARTE DI RECEDERE AD OGNI SCADENZA ANNUALE MEDIANTE PREAVVISO DA DARSÌ CON LETTERA RACCOMANDATA ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA MEDESIMA. IN CASO DI RECESSO GLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CESSERANNO CON EFFETTO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO, FERMI GLI OBBLIGHI DI REGOLAZIONE DEL PREMIO.

8) RESTA INTESO CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON TROVERANNO APPLICAZIONE IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO, NEI TERMINI CONVENUTI AL PUNTO 3), DEL RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO. IN TAL CASO LA COMPAGNIA EMETTERÀ L'APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO, CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 6), IN BASE AI VALORI INDICATI IN POLIZZA MAGGIORATI, BENE PER BENE, DEL 30%.

9) I PREMI DOVUTI IN BASE AL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ESSERE PAGATI ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA ALL'ASSICURATO DEI DATI RELATIVI AL PREMIO DI REGOLAZIONE; SE IL PAGAMENTO NON VERRÀ EFFETTUATO ENTRO DETTO TERMINE, L'ASSICURAZIONE RESTERÀ OPERANTE FINO A CONCORRENZA DELLE SOMME RISULTANTI ASSICURATE PRECEDENTEMENTE ALL'ULTIMO AGGIORNAMENTO DI STIMA.

10) Il presente articolo non pregiudica le altre disposizioni della Polizza che rimangono invariate.

SEZIONE A.a. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI” CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SEGUONO, LE FRANCHIGIE E I LIMITI DI INDENNIZZO SARANNO QUELLI RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

01) ACQUA CONDOTTA

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché delle spese di ricerca e riparazione.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- a) DEI DANNI DOVUTI AD UMIDITÀ' E STILLICIDIO ;
- b) DEI DANNI DERIVATI DA TRABOCCAMENTI, RIGURGITO O ROTTURA DI FOGNATURE ;
- c) DEI DANNI PROVOCATI DA ROTTURE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE.

02) ACQUA PIOVANA

La **Compagnia** risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** cagionati ai Beni assicurati da acqua piovana.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- a) DEI DANNI CHE SI VERIFICHINO AI FABBRICATI E/O LORO CONTENUTO A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TERRENO, DA GELO E DA CROLLO PER ACCUMULO DI NEVE, NONCHÉ DA ACQUA PENETRATA ATTRAVERSO FINESTRE E/O LUCERNARI LASCIATI APERTI;
- b) DEI DANNI INDIRETTI, CONSEGUENZIALI O DI INATTIVITÀ DI QUALSIASI GENERE O SPECIE;
- c) DEI DANNI A COSE ED ENTI POSTI ALL'APERTO;
- d) DEI DANNI ALLE MERCI LA CUI BASE È POSTA AD ALTEZZA INFERIORE A 10 CM DAL PAVIMENTO.

03) VENTO, PIOGGIA, GRANDINE

Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali causati da grandine, vento e pioggia a lastre in cemento-amianto, lucernari, insegne, vetrate e manufatti in plastica.

04) FABBRICATI APERTI E TETTOIE

Relativamente ai danni da vento e grandine si conviene di estendere detta garanzia ai danni subiti da fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati ed al relativo contenuto.

05) DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Compagnia risponde dei danni da dispersione di liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori preposti e/o di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- a) DEI DANNI DETERMINATI DA IMPERIZIA E/O NEGLIGENZA;
- b) DEI DANNI DA STILLICIDIO DOVUTI A CORROSIONE, USURA OD IMPERFETTA TENUTA STRUTTURALE DEI CONTENITORI;
- c) DEI DANNI DA DISPERSIONE DA CONTENITORI DI CAPACITÀ INFERIORE A 300 L;
- d) DEI DANNI AD ALTRI BENI DALLA DISPERSIONE DEL LIQUIDO;
- e) DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA DELLA ROTTURA E PER LA SUA RIPARAZIONE.

06) TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga di quanto indicato al punto 18) dell'articolo A/02, paragrafo B), la Compagnia risponde dei

danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

RESTANO COMUNQUE SEMPRE ESCLUSE LE PERDITE, I DANNI, I COSTI E LE SPESE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA:

- CONTAMINAZIONE CHIMICA, NUCLEARE O BIOLOGICA A TALI EVENTI CONNESSI;
- AZIONI INTRAPRESE PER CONTROLLARE, PREVENIRE O SOPPRIMERE TALI ATTI DI TERRORISMO.

NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE B) DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO, RESTANO COMUNQUE FERME LE ESCLUSIONI DI CUI ALLE ESTENSIONI DI GARANZIA "FORNITORI E CLIENTI", "INTERRUZIONE IMPOSTA DA AUTORITÀ" E "INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO".

LA COMPAGNIA ED IL CONTRAENTE/ASSICURATO HANNO LA FACOLTÀ, IN OGNI MOMENTO, DI RECEDERE DALLA GARANZIA PRESTATI CON LA PRESENTE CLAUSOLA, CON PREAVVISO DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE, DA FARSI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. IN CASO DI RECESSO DA PARTE DELLA COMPAGNIA, QUESTA RIMBORSO LA QUOTA DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO DI RISCHIO NON CORSO, ESCLUSI GLI ACCESSORI, L'IMPOSTA ED OGNI ALTRO ONERE DI CARATTERE TRIBUTARIO.

07) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga di quanto indicato al punto B2 dell'articolo A/02, la Compagnia risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** subiti dai Beni assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E CALCOLO, DIFETTO DI COSTRUZIONE, VIZIO DI MATERIALE, NONCHÉ DEI DANNI IN SEGUITO A RISTRUTTURAZIONI, SOPRAELEVAZIONI, MODIFICHE STRUTTURALI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON AUTORIZZATE DALLA COMPETENTE AUTORITÀ.

Dalla presente estensione di garanzia **S'INTENDONO ESCLUSI I FABBRICATI E/O LORO PORZIONI EDIFICATI DA MENO DI 10 ANNI, QUELLI COSTRUITI E/O MODIFICATI ABUSIVAMENTE - ANCORCHÉ CONDONATI – E QUELLI COSTRUITI IN LEGNO O PLASTICA, E QUANTO IN ESSI CONTENUTO.**

08) DECENTRAMENTO MERCI/MACCHINARI

Si prende atto che parte delle Merci e/o dei Macchinari si intendono garantiti anche qualora ubicati presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili **ENTRO IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO**, conformemente alle registrazioni tenute dall'**Assicurato** a tal fine. L'**Assicurato**, in caso di **Sinistro**, metterà a disposizione della **Compagnia** i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità dei Beni assicurati nei vari luoghi.

09) BRADISISMO

La **Compagnia** risponde dei danni **MATERIALI E DIRETTI** cagionati ai Beni assicurati da bradisismo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

La **Compagnia** risponde anche dei danni subiti ai Beni assicurati per effetto del proseguimento del fenomeno tellurico **LIMITATAMENTE ALLE 72 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO CHE HA DATO LUOGO AL SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA CHE, TRASCORSO TALE INTERVALLO DI TEMPO, S'INTENDE SOSPESA AD OGNI EFFETTO.**

10) ERUZIONI VULCANICHE

A parziale deroga dell'Art A/02 punto a)7, la **Compagnia** risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI**, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, subiti dai Beni assicurati per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro**, dell'importo indicato nella Scheda di Polizza.
- **IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ PAGHERÀ, PER UNO O PIÙ SINISTRI CHE AVVENGANO NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE PATTUITO PER L'ESTENSIONE MEDESIMA, SOMMA MAGGIORE DI QUELLA INDICATA IN SCHEDA DI POLIZZA.**

11) ROTTURA LASTRE

La **Compagnia**, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i **DANNI MATERIALI E DIRETTI** di rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno dell'esercizio. Questa garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** (P.R.A.).

ESCLUSIONI - LA COMPAGNIA NON INDENNIZZA I DANNI:

- a) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI ATTI DI GUERRA, DI INSURREZIONI, DI OCCUPAZIONE MILITARE, DI INVASIONE;
- b) DERIVANTI O CONNESSI CON LA TRASMutAZIONE DELL'ATOMO O CON L'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE SUB-ATOMICHE O CON LA DETENZIONE DI SOSTANZE RADIOATTIVE;
- c) DERIVANTI DA TERREMOTI, MAREMOTI, ERUZIONI VULCANICHE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, MAREGGIATE, FRANE, VALANGHE E SLAVINE;
- d) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASLOCHI, DI RIPARAZIONI O DI LAVORI IN GENERE CHE RICHIEDANO LA PRESENZA DI OPERAI;
- e) CHE DERIVINO DA VIZIO DI COSTRUZIONE O DIFETTO DI INSTALLAZIONE
- f) DERIVANTI DA EVENTI ATMOSFERICI
- g) DERIVANTI DA ATTI VANDALICI E DOLOSI

12) BENI ALL'APERTO

LA COMPAGNIA PRENDE ATTO CHE PARTE DEI MACCHINARI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE MERCI POSSONO ESSERE E DEBBONO INTENDERSI ASSICURATI ANCHE ALL'APERTO SUI PIAZZALI E, COMUNQUE, ENTRO I RECINTI DEGLI STABILIMENTI E/O SPAZI IN USO DELL'ASSICURATO.

13) MAREMOTO

A PARZIALE DEROGA DELL'ARTICOLO A/02 PUNTO A)4, RELATIVAMENTE AI DANNI DA MAREGGIATA E DA ONDA ANOMALA, SONO ESCLUSI QUELLI SUBITI DAI "FABBRICATI", DALLE "OPERE CIVILI A MARE", QUALI DIGHE, MOLI, PONTILI, BANCHINE, DAI "MACCHINARI" QUANDO LA FORZA DELL'AZIONE DEL MARE È INFERIORE O UGUALE A "FORZA CINQUE". COSÌ COME ACCERTATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ. SONO COMUNQUE ESCLUSI I DANNI SUBITI DALLA DIGA FORANEA E DALLE OPERE ESTERNE SIMILARI.

SONO ESCLUSI ALTRESÌ I DANNI DERIVANTI DAL CEDIMENTO E/O DAL FRANAMENTO DEL TERRENO SOTTOSTANTE LE BANCHINE E I PONTILI, QUANDO QUESTI DANNI NON SIANO DOVUTI DIRETTAMENTE ALLA FORZA ECCEZIONALE DEL MARE DURANTE UN SINGOLO AVVENIMENTO, MA DA UNA PLURALITÀ DI AVVENIMENTI PREGRESSI NONCHÉ DAL LOGORIO DERIVANTE DAL TEMPO O DAL MOVIMENTO ONDOSO.

15) MISCELAZIONE ACCIDENTALE DELLE MERCI

La Compagnia indennizza i **DANNI MATERIALI E DIRETTI** causati alle Merci assicurate conseguenti a loro miscelazione accidentale tale da comprometterne la normale utilizzazione o destinazione per un importo non superiore a quanto indicato nelle limitazioni contrattuali. Si intendono comprese le spese necessariamente sostenute per il trattamento o la bonifica delle merci danneggiate.

AI SOLI FINI DELLA PRESENTE ESTENSIONE, SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA:

- a) ESPERIMENTI, PROVE, COLLAUDI;
- b) INTERRUZIONE DEI PROCESSI DI LAVORAZIONE O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ, MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, ANCHE SE CONSEGUENTI AD UN EVENTO GARANTITO IN POLIZZA;
- c) USURA, CORROSIONE, MANCANZA DI MANUTENZIONE, VIZIO O DIFETTO DI MATERIALE;
- d) PERSONE NON ALLE DIPENDENZE DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO.

16) FUORIUSCITA DI MATERIALE FUSO

La Compagnia risponde dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** causati ai Beni assicurati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE:

- a) DEI DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DEL MATERIALE FUORIUSCITO NONCHÉ DEI DANNI AL MATERIALE STESSO;**
- b) DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA RIPARAZIONE DEI GUASTI CHE HANNO PROVOCATO LA FUORIUSCITA.**

19) MODIFICHE NEGLI STABILIMENTI

E' facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei Fabbricati ed impianti, aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nel valore assicurato senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Ciò, sempreché, non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei Fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nel presente contratto o, più in generale, che non risulti aggravamento del rischio.

20) EFFETTI PERSONALI DI DIPENDENTI O DI TERZI

Le garanzie di Polizza sono estese ai danni arrecati agli effetti personali dei dipendenti o di terzi siti nell'ambito dello stabilimento, con esclusione di denaro, preziosi e valori in genere.

21) RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte dell'impianto di pertinenza del fabbricato stesso.

22) COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (Sprinkler Leakage)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

SEZIONE A.b. – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA E PAGATO IL RELATIVO PREMIO

01) RICORSO TERZI

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, fino alla concorrenza del **Massimale** convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per **DANNI MATERIALI DIRETTI** cagionati alle cose di terzi a seguito di un **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **ENTRO IL MASSIMALE STABILITO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL 20% DEL MASSIMALE STESSO.**

L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI:

- (I) **A COSE CHE L'ASSICURATO ABBAIA IN CONSEGNA O CUSTODIA O DETENGA A QUALSIASI TITOLO, SALVO I VEICOLI DEI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ED I MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO, OVVERO IN SOSTA NELL'AMBITO DELLE ANZIDETTE OPERAZIONI, NONCHÈ LE COSE SUGLI STESSI MEZZI TRASPORTATE;**
- (II) **DI QUALSIASI NATURA CONSEGUENTI AD INQUINAMENTO DELL'ACQUA, DELL'ARIA E DEL SUOLO.**

NON SONO, COMUNQUE, CONSIDERATI TERZI:

- **IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL'ASSICURATO, NONCHÈ OGNI ALTRO PARENTE E/O AFFINE SE CON LUI CONVIVENTE;**
- **QUANDO L'ASSICURATO NON SIA UNA PERSONA FISICA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE, IL SOCIO A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA, L'AMMINISTRATORE E LE PERSONE CHE SI TROVINO CON LORO NEI RAPPORTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;**
- **LE SOCIETÀ CHE - RISPETTO ALL'ASSICURATO CHE NON SIA UNA PERSONA FISICA - SIANO QUALIFICABILI COME CONTROLLANTI, CONTROLLATE O COLLEGATE, AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C., NONCHÈ GLI AMMINISTRATORI DELLE MEDESIME.**

L'**Assicurato** deve immediatamente informare la **Compagnia** dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la **Compagnia** avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.

L'ASSICURATO DEVE ASTENERSI DALL'O STIPULARE QUALUNQUE TRANSAZIONE O DALL'EFFETTUARE QUALSIASI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ, SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO DELLA COMPAGNIA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

02) FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La **Compagnia** risponde dei danni **MATERIALI E DIRETTI** cagionati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DEI DANNI:

- a) **CAUSATI DA USURA O DA CARENZA DI MANUTENZIONE;**
- b) **VERIFICATISI IN OCCASIONE DI MONTAGGI E SMONTAGGI NON CONNESSI A LAVORI DI MANUTENZIONE O REVISIONE, NONCHÈ I DANNI VERIFICATISI DURANTE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO O PROVA;**
- c) **DOVUTI A DIFETTI NOTI ALL'ASSICURATO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA, NONCHÈ QUELLI DEI QUALI DEVE RISPONDERE, PER LEGGE O CONTRATTO, IL COSTRUTTORE O IL FORNITORE.**

03) ASSICURAZIONE MERCI CON VALORE VARIABILE (MERCİ FLOTTANTI)

La **Compagnia** si impegna ad assicurare a fronte di richieste trimestrali - le somme eventualmente indicate con riferimento alle "Merci con valore variabile" di cui alla Scheda di Polizza - previo versamento anticipato, per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del Premio applicabile rispetto al valore massimo delle "Merci con valore variabile". Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla **Compagnia** anche se il **Premio**, come calcolato al successivo 5, risultasse inferiore all'acconto versato.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1 Ciascun trimestre avrà inizio alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di ogni trimestre di calendario e termine alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del trimestre di calendario successivo.
Il **Contraente** o l'**Assicurato** trasmetterà alla **Compagnia**, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, le informazioni relative al valore delle "Merci con valore variabile" esistenti all'ultimo giorno del trimestre precedente.
In caso di mancata informazione s'intenderà tacitamente confermata l'ultima indicazione di valore risultante dalle informazioni precedentemente trasmesse.
- 2 Le informazioni dovranno essere trasmesse al Broker.
- 3 Il **Contraente** o l'**Assicurato** si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle "Merci con valore variabile" durante il corso della garanzia.
LA GARANZIA NON È OPERANTE PER SOMME ECCEDENTI IL VALORE MASSIMO RELATIVO A CIASCUNA PARTITA.
- 4 In caso di **Sinistro**, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3 delle informazioni precedentemente effettuate, **IL VALORE ASSICURATO SARÀ DETERMINATO PRENDENDO COME BASE L'ULTIMA DENUNCIA DI INFORMAZIONI PERVENUTA ANTECEDENTEMENTE AL SINISTRO E TENENDO CONTO DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI INTERVENUTE SINO AL MOMENTO DEL SINISTRO STESSO.**
- 5 Il **Premio** sarà determinato alla scadenza di ciascun trimestre, sommando, con riferimento a ciascuna partita, i valori medi delle giacenze all'ultimo giorno di ciascun trimestre o frazione - quali risultanti dalle denunce di informazioni di cui sopra - ed applicando alla somma così determinata i 3/12 del rispettivo tasso annuo sopra indicato.
- 6 La differenza tra il **Premio** risultante dal conteggiato di cui al punto 5 e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il Premio di regolazione dovuto dal **Contraente/Assicurato**.
- 7 **IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO L'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SI INTENDERÀ SOSPESA.**

04) RISCHIO LOCATIVO

La **Compagnia**, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e le norme di liquidazione ivi previste, dei **DANNI DIRETTI E MATERIALI** cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione, anche se causati con colpa grave dell'**Assicurato** medesimo, ai locali condotti in locazione dall'**Assicurato**, **FERMA L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA PROPORZIONALE DI CUI ALL'ART. A/04 DELLA PRESENTE SEZIONE QUALORA LA SOMMA ASSICURATA A QUESTO TITOLO RISULTASSE INFERIORE AL VALORE DEI LOCALI.**

05) MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga dell'Articolo A/02 punto B)15, la **Compagnia** risponde dei danni subiti dalle Merci in refrigerazione e/o temperatura controllata, a causa di:

1. Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo

2. Mancata od anormale produzione e distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci o mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
3. Fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- a) danni indennizzabili dalla presente sezione;
- b) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia s'intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Nel caso di guasti o di mal funzionamento, o mancanza degli organi di controllo e regolazione e registrazione, la Società pagherà in caso di sinistro il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% con il minimo di € 5.000,00 a carico dell'Assicurato, senza che egli o il Contraente, pena la decadenza del diritto dell'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Nel caso di guasto ai dispositivi di controllo e di sicurezza il termine di avviso delle sei ore deve intendersi più propriamente a decorre dal momento della scoperta del guasto medesimo.

IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DICHIARA CHE I SISTEMI DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO CONSENTONO DI RILEVARE LA MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL FREDDO CHE SI PROLUNGI OLTRE LE SEI ORE E SI IMPEGNA, IN TAL CASO, A DARNE IMMEDIATO AVVISO ALLA COMPAGNIA CON IL MEZZO PIÙ RAPIDO DISPONIBILE.

Si precisa che l'**Assicurato** potrà essere comunque giustificato per un eventuale ritardo se sarà in grado di dimostrare inequivocabilmente l'immediatezza della comunicazione rispetto al momento in cui ne è effettivamente venuto a conoscenza.

LA GARANZIA HA EFFETTO SE LA MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE DEL FREDDO HA AVUTO DURATA CONTINUATIVA NON MINORE DI 6 ORE.

SEZIONE B – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

SEZIONE B.a. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Margine di contribuzione

Definizioni specifiche per la Sezione Danni da Interruzione di Esercizio:
--

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro - avente durata massima così come indicata nella Scheda di Polizza - durante il quale lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato è pregiudicata dalle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti dopo la data del Sinistro

RICAVI DI VENDITA

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per merci vendute, consegnate e per servizi resi nello svolgimento dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza nel luogo ivi indicato, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

la differenza tra i Ricavi di vendita ed il costo variabile della produzione venduta, desunta dall'ultimo bilancio di esercizio approvato

COSTO VARIABILE DEL PRODOTTO VENDUTO

importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi di energia, alla manutenzione, alla lavorazione di terzi e alle altre spese industriali di carattere variabile connesse con l'attività produttiva

SOMMA ASSICURATA

La somma indicata a tale titolo nella Scheda di Polizza, che deve essere pari o superiore fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio approvato

OVE SIA POSSIBILE, I RICAVI DI VENDITA, IL COSTO DEL PRODOTTO VENDUTO E IL MARGINE DI CONTRIBUZIONE, DOVRANNO ESSERE CALCOLATI PER SINGOLO PRODOTTO O SERVIZIO OGGETTO DI OGNI SPECIFICA ATTIVITÀ SVOLTA.

Art. B.a/01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In relazione all'attività dichiarata sulla Scheda di Polizza la **Compagnia**, **LIMITATAMENTE AGLI EVENTI COPERTI DALLA SEZIONE A – INCENDIO E TUTTI I RISCHI** – si obbliga, alle condizioni tutte che seguono, a indennizzare l'Assicurato delle perdite che possano derivargli dalla forzata interruzione o intralcio dell'attività, totale o parziale, causati da un **Sinistro** che abbia colpito i Beni assicurati, **PURCHÉ RISARCIBILE AI SENSI DELLA SEZIONE A, SALVE LE ESCLUSIONI CHE SEGUONO.**

Art. B.a/02

INDENNIZZO PAGABILE / DETERMINAZIONE DEL DANNO

La **Compagnia** si obbliga ad indennizzare la perdita del Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita durante il periodo del **Sinistro** derivante da forzata inattività, totale o parziale, nonché le spese aggiuntive documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita; purché:

- a) **LA TOTALITÀ DELLE COSE MOBILI ED IMMOBILI UTILI ALL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO DI PROPRIETÀ DELL'ASSICURATO RIMANGANO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO ASSICURATI CONTRO I DANNI MATERIALI**

E DIRETTI DELL'INCENDIO E DEI RISCHI ACCESSORI CONTEMPLATI NELLA SEZIONE A DI RIFERIMENTO;

- b) I DANNI MATERIALI E DIRETTI, DOVUTI AD UNO DEGLI EVENTI PREDETTI, SIANO RISARCIBILI SENZA ECCEZIONI E RISERVE AI SENSI DELLE ASSICURAZIONI ANZIDETTE;
- c) L'ASSICURATO NON ABBIA STIPULATO - SALVO IL CONSENSO DELLA COMPAGNIA - ALTRE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DI INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.

L'ammontare del danno si determina:

- a) Relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di Indennizzo: per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna rilevante, ivi inclusa la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.
- b) Relativamente alle spese aggiuntive: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe altrimenti verificata a causa del **Sinistro** durante il periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.
IL LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO PER TALI SPESE È COSTITUITO DALL'IMPORTO PARI ALLA DIMINUIZIONE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE IN TAL MODO EVITATA, AL NETTO DEI RISPARMI DI SPESE IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO DURANTE IL PERIODO DI INDENNIZZO.

Art. B.a/03

ESCLUSIONI e DELIMITAZIONI DI GARANZIA

LA SOCIETÀ NON RISPONDE DEI DANNI:

- 1) **CONSEQUENTI AD UN SINISTRO, ANCORCHÉ INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA:**
 - a) CAUSATO DA ATTI DI GUERRA, INSURREZIONE, OCCUPAZIONE MILITARE, INVASIONE;
 - b) SUBITO DALLE MERCI IN REFRIGERAZIONE PER EFFETTO DI MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL FREDDO O DI FUORIUSCITA DEL FLUIDO FRIGORIGENO;
 - c) A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE;
 - d) A BENI PRESSO TERZI OD ALTRI STABILIMENTI;
 - e) A FABBRICATI APERTI PER EFFETTO DI EVENTO ATMOSFERICO;
 - f) A BENI ASSICURATI DA FUORIUSCITA DI MATERIALE FUSO O DAL CALORE DA ESSO EMANATO DA FORNI, CROGIUOLI, LINEE ED APPARECCHIATURE DI FUSIONE IN GENERE E/O SOLIDIFICATOSI NEGLI STESSI;
 - g) ALLE MERCI ASSICURATE DAL LORO MESCOLOMENTO ACCIDENTALE E/O CON ALTRE COSE ASSICURATE, TALE DA COMPROMETTERNE LA NORMALE UTILIZZAZIONE O DESTINAZIONE;
 - h) CAUSATI DA GUASTI MECCANICI.
- 2) **CONSEQUENTI A PROLUNGAMENTO ED ESTENSIONE DELL'INATTIVITÀ CAUSATI DA:**
 - a) SCIOPERI, SERRATE, TUMULTI POPOLARI, PROVVEDIMENTI IMPOSTI DALL'AUTORITÀ;
 - b) DIFFICOLTÀ DI RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO O RIMPIAZZO DELLE COSE DISTRUTTE O DANNEGGIATE IMPUTABILI A CAUSE ESTERNE, QUALI REGOLAMENTI URBANISTICI LOCALI O STATALI O ALTRE NORME DI LEGGE, DISASTRI NATURALI, SCIOPERI CHE IMPEDISCAO O RALLENTINO LA FORNITURA DI MATERIALI, STATI DI GUERRA;
 - c) SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O PRESCRIZIONE DI LICENZE, CONTRATTI, ORDINAZIONI;
 - d) MANCATA DISPONIBILITÀ DEI MEZZI FINANZIARI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ;
 - e) REVISIONI, MODIFICHE, MIGLIORAMENTI O TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI, NONCHÉ RINNOVAZIONE DEI SISTEMI DI ESERCIZIO, EFFETTUATI IN OCCASIONE DELLA RIMESSA IN EFFICIENZA O DEL RIMPIAZZO DELLE MACCHINE O DEGLI IMPIANTI DANNEGGIATI O DISTRUTTI.

LA COMPAGNIA NON RISPONDE DI DANNI CAUSATI DAL DEPREZZAMENTO DI MERCI IN LAVORAZIONE, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI NON DANNEGGIATI DA UN SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DELLA SEZIONE DI RIFERIMENTO.

- 3) **LA GARANZIA PRESTATI CON LA PRESENTE SEZIONE NON SARÀ OPERANTE SE:**

- a) **L'AZIENDA CHIUDE O È POSTA IN LIQUIDAZIONE O FALLISCE, OPPURE L'ATTIVITÀ CESSA DEFINITIVAMENTE;**

- b) IL RISCHIO VIENE AGGRAVATO PER MUTAMENTI DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESI QUELLI INTERVENUTI NEGLI AFFARI DELL'ASSICURATO, SALVO CHE LA COMPAGNIA NON SIA STATA PREVENTIVAMENTE INFORMATA ED ABBA PRESTATO IL CONSENSO A FRONTE DEL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO DEL RELATIVO PREMIO ADDIZIONALE. QUALORA IL SINISTRO SI VERIFICHI PRIMA CHE L'ASSICURATO ABBA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA, SI APPLICHERÀ IL DISPOSTO DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 1898 DEL C.C.;
- c) L'INATTIVITÀ, TOTALE O PARZIALE, AVREBBE IN OGNI MODO AVUTO LUOGO ANCHE IN MANCANZA DEL SINISTRO. OVE IL SINISTRO SI VERIFICHI DURANTE UNO DI TALI PERIODI, GLI OBBLIGHI DI INDENNIZZO DECORRERANNO DAL GIORNO IN CUI L'ATTIVITÀ AVREBBE POTUTO RIPRENDERE NORMALMENTE.

Art. B.a/04
ASSICURAZIONE PARZIALE

Qualora la Somma Assicurata in base alla presente Sezione risulti essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio (approvato almeno trenta giorni prima della data del Sinistro) - proporzionalmente incrementato qualora il Periodo di Indennizzo superi i dodici mesi - **L'INDENNIZZO PAGABILE SARÀ RIDOTTO IN PROPORZIONE DEL RAPPORTO TRA QUESTI DUE VALORI.**

Art. B.a/05
FRANCHIGIA

IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DI UN IMPORTO PARI ALLA SOMMA ASSICURATA DIVISA PER IL NUMERO DEI GIORNI LAVORATIVI ANNUI, MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI GIORNI DI FRANCHIGIA INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. B.a/06
ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI

Se durante il periodo di Indennizzo l'Assicurato venda Merci o preli servizi in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto risarcibile all'Assicurato per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo dei Ricavi di vendita durante il Periodo di Indennizzo.

Art. B.a/07
**ADEGUAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Il **Contraente** o l'**Assicurato**, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio finanziario, **DEVE FORNIRE ALLA COMPAGNIA I DATI RELATIVI AL MARGINE DI CONTRIBUZIONE, AL RISULTATO OPERATIVO DELL'ESERCIZIO TRASCORSO E LA NUOVA SOMMA ASSICURATA, IL CUI VALORE NON DEVE COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL MARGINE DI CONTRIBUZIONE.**

Al ricevimento dei dati, la **Compagnia** emetterà un'appendice, in cui verranno indicati:

- a) la nuova Somma Assicurata;
- b) l'ammontare del Premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, determinato in base alla nuova Somma Assicurata;
- c) l'eventuale conguaglio per l'annualità trascorsa, determinato sulla differenza tra il Margine di Contribuzione dell'esercizio trascorso e la Somma Assicurata relativa all'annualità trascorsa.

IL PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI DELLA PRESENTAZIONE DEI DATI DI CUI SOPRA ALLA COMPAGNIA, RIMANENDO ALTRIMENTI SOSPESA L'OPERATIVITÀ DI DETTA CONDIZIONE CHE RIPRENDERÀ VIGORE SOLTANTO DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERMO IN OGNI CASO IL DIRITTO DELLA COMPAGNIA A PERCEPIRE IL PREMIO DI CONGUAGLIO. IN MANCANZA DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI CUI SOPRA, LA COMPAGNIA PUÒ RECEDERE DALLA GARANZIA PRESTATO DALLA PRESENTE SEZIONE, CON PREAVVISO DI SESSANTA GIORNI DAL TERMINE PREVISTO PER LA COMUNICAZIONE STESSA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DELLA COMPAGNIA A PERCEPIRE IL PREMIO DI CONGUAGLIO.

IN CASO DI DICHIARAZIONE DI RISULTATO OPERATIVO NEGATIVO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, LA COMPAGNIA SI RISERVA DI DETERMINARE SE E A QUALI CONDIZIONI PROSEGUIRE NELLA COPERTURA PRESTATO CON LA PRESENTE SEZIONE. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI DI COPERTURA, LA GARANZIA S'INTENDERÀ RISOLTA E LA COMPAGNIA RIMBORSERÀ LA PARTE DI PREMIO NETTO RELATIVA AL PERIODO DI ASSICURAZIONE NON GODUTO.

Resta inoltre convenuto che, qualora si verifichi una differenza tra la nuova Somma Assicurata e la precedente maggiore del 20% - in eccesso o in difetto - tale importo non sarà considerato ai fini del calcolo del Premio di conguaglio per l'annualità trascorsa.

Art. B.a/08**FRANCHIGIA SULLA SEZIONE A – INCENDIO “TUTTI I RISCHI”**

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione A di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (Franchigia) e per questo solo motivo il Sinistro che ha interessato la Polizza risulti non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio all'indennizzabilità a termini della Sezione A di riferimento.

SEZIONE B.b. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Profitto lordo

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO:

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro - avente durata massima così come indicata sulla Scheda di Polizza, - durante il quale lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato è pregiudicata dalle conseguenze del sinistro. Detto periodo rimarrà immutato anche in caso di scadenza, risoluzione o sospensione dell'assicurazione avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

PROFITTO LORDO

La differenza fra l'ammontare del Volume di Affari incrementato dell'ammontare delle rimanenze finali e le rimanenze iniziali, gli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e gli altri costi di esercizio non assicurati, che saranno pertanto detratti nella determinazione del profitto lordo. Le rimanenze iniziali e quelle finali saranno determinate secondo i normali criteri contabili applicati dall'Assicurato.

RAPPORTO DI PROFITTO LORDO

Il rapporto tra il Profitto Lordo ed il Volume di Affari realizzato nel corso dell'esercizio immediatamente precedente la data del sinistro, corretto in base agli Aggiustamenti (come oltre definiti).

VOLUME DI AFFARI

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti e/o servizi resi nello svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza, svolta nei luoghi ivi dichiarati, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A..

VOLUME DI AFFARI ANNUO

Il Volume di Affari realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto in base agli Aggiustamenti. (come oltre definiti).

VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO

Il Volume di Affari realizzato durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo nei 12 mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto in base agli Aggiustamenti (come oltre definiti) e proporzionalmente incrementato qualora il Periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

RETRIBUZIONI

Il rapporto tra le Retribuzioni ed il Volume di Affari durante l'esercizio immediatamente precedente la data del sinistro, corretto in base agli Aggiustamenti.

RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI

Il rapporto tra le Retribuzioni ed il Volume di Affari durante l'esercizio immediatamente precedente la data del sinistro, determinato secondo le disposizioni della presente Sezione.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. La Franchigia può essere espressa in giorni lavorativi.

Art. B.b/01
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle perdite che possono derivare dalla forzata interruzione, totale o parziale, od ostacolo all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza causati da un sinistro, accaduto durante il periodo di assicurazione, inerente uno o più Beni oggetto della Sezione A Incendio e "Tutti i Rischi", **FATTE SALVE LE ESCLUSIONI CHE SEGUONO.**

LA COMPAGNIA TERRÀ INDENNE L'ASSICURATO – SUBORDINATAMENTE AI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA POLIZZA – DEI DANNI NON ESCLUSI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, A CONDIZIONE CHE:

A) LA TOTALITÀ DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO COLLOCATI NEI LUOGHI INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA, PER TUTTA LA DURATA DELL'ASSICURAZIONE RIMANGANO ASSICURATI PER IL LORO EFFETTIVO VALORE CONTRO I DANNI MATERIALI E DIRETTI DELL'INCENDIO E DEGLI ALTRI RISCHI CONTEMPLATI NELLA SEZIONE A DELLA PRESENTE POLIZZA

B) DETTI DANNI SIANO INDENNIZZABILI SENZA ECCEZIONI NÉ RISERVE AI SENSI DELLA SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

C) L'ASSICURATO NON ABBIA STIPULATO, SENZA IL CONSENSO DELLA COMPAGNIA, ALTRE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga in altre ubicazioni attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente garanzia sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso garantito, ma anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate che in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente Sezione, degli effetti di tale evento dannoso.

Art. B.b/02

INDENNIZZO

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, LA COMPAGNIA SI OBBLIGA A RISARCIRE:

1) RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI:

LA SOMMA OTTENUTA APPLICANDO IL RAPPORTO DI PROFITTO LORDO ALL'AMMONTARE DEL VOLUME DI AFFARI COSÌ COME RIDOTTO IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO, DURANTE IL PERIODO DI INDENNIZZO, RISPETTO AL VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO;

2) RELATIVAMENTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO:

LE SPESE AGGIUNTIVE NECESSARIAMENTE E RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTE AL SOLO SCOPO DI EVITARE O CONTENERE LA RIDUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI CHE SI SAREBBE VERIFICATA A SEGUITO DI SINISTRO, DURANTE IL PERIODO DI INDENNIZZO, SE TALI SPESE NON FOSSERO STATE EFFETTUATE, NEL LIMITE DELLA SOMMA OTTENUTA APPLICANDO IL RAPPORTO DI PROFITTO LORDO ALL'AMMONTARE DELLA RIDUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI IN TAL MODO EVITATA, AL NETTO DI QUALSIASI RISPARMIO DI SPESE, INCLUSE NEL PROFITTO LORDO, IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO DURANTE IL PERIODO DI INDENNIZZO.

SE PREVISTO NELLA SCHEDA DI POLIZZA, L'ASSICURAZIONE SI INTENDERÀ ESTESA AI DANNI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI RETRIBUZIONI NEL PERIODO DI INDENNIZZO. PERTANTO LA COMPAGNIA SI OBBLIGHERÀ A CORRISPONDERE:

A) RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DEL VOLUME DI AFFARI, LA SOMMA OTTENUTA APPLICANDO IL RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI RISPETTO AL VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO, AL VOLUME DI AFFARI COSÌ COME RIDOTTO IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO, PER LA DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI INDENNIZZO SPECIFICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA;

B) RELATIVAMENTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO, LA PARTE DEI COSTI AGGIUNTIVI NON INDENNIZZABILE DI CUI ALLA CONDIZIONE B/02.2, NEL LIMITE DELL'IMPORTO ADDIZIONALE CHE SAREBBE STATO PAGATO A NORMA DEL COMMA A) CHE PRECEDE SE TALI SPESE NON FOSSERO STATE SOSTENUTE, AL NETTO DI QUALSIASI RISPARMIO REALIZZATO SULLE RETRIBUZIONI, IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO, DURANTE IL PERIODO DI INDENNIZZO.

Art. B.b/03

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA

DALL'OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE SONO COMUNQUE ESCLUSI:

1) I DANNI CONSEGUENTI AD UN SINISTRO, ANCORCHÉ INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA:

- a) CAUSATI DA ATTI DI GUERRA, INSURREZIONI, OCCUPAZIONI MILITARI, INVASIONI;
- b) SUBITO DA MERCI IN REFRIGERAZIONE PER EFFETTO DI MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL FREDDO O DI FUORIUSCITA DEL FLUIDO FRIGORIGENO;
- c) A SEGUITO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE;

2) I DANNI CONSEGUENTI A PROLUNGAMENTO ED ESTENSIONE DELL'INATTIVITÀ CAUSATI DA:

- e) SCIOPERI, SERRATE, PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ;
- f) DIFFICOLTÀ DI RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI IMPUTABILI A CAUSE ESTERNE QUALI REGOLAMENTI URBANISTICI LOCALI O STATALI O ALTRE NORME DI LEGGE, DISASTRI NATURALI, SCIOPERI CHE IMPEDISCANO O RALLENTINO LA FORNITURA DI MATERIALI, STATI DI GUERRA;
- g) SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O IMPOSIZIONE DI LICENZE, CONTRATTI, ORDINI, ETC.
- h) CAUSATO DA O DOVUTO A GUASTI MECCANICI E/O ANORMALE OD IMPROPRIO FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI; ROTTURE ACCIDENTALI DEL MACCHINARIO CHE NON PROVOCHINO UN DANNO PER FUORIUSCITA DEL FLUIDO IN ESSO CONDOTTO O CONTENUTO, A MENO CHE NON NE DERIVI ALTRO DANNO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA SEZIONE DI RIFERIMENTO
- i) REVISIONI, MODIFICHE, MIGLIORAMENTI O TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI, NONCHÉ RINNOVAZIONE DEI SISTEMI DI ESERCIZIO, EFFETTUATI IN OCCASIONE DELLA RIMESSA IN EFFICIENZA O DEL RIMPIAZZO DELLE MACCHINE O DEGLI IMPIANTI DANNEGGIATI O DISTRUTTI. SONO ALTRESÌ ESCLUSE LE PERDITE CONSEGUENTI A DEPREZZAMENTO DI MERCI IN LAVORAZIONE, PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI NON DANNEGGIATI DA UN SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DELLA POLIZZA DI RIFERIMENTO

LA GARANZIA DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE NON OPERERÀ INOLTRE QUALORA:

- a) L'ASSICURATO VENGA POSTO IN LIQUIDAZIONE OD AMMESSO AD UNA PROCEDURA CONCORSALE OPPURE CESSI DEFINITIVAMENTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ;
- b) L'INTERRUZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO AVREBBE IN OGNI CASO AVUTO LUOGO ANCHE QUALORA IL SINISTRO NON SI FOSSE VERIFICATO. QUALORA IL SINISTRO SI VERIFICHI DURANTE IL PERIODO IN CUI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ È INTERROTTO, IN TUTTO OD IN PARTE, PER CAUSE DIVERSE DA UN SINISTRO, GLI OBBLIGHI RISARCITORI DELLA COMPAGNIA DECORRERANNO DAL GIORNO IN CUI, PER LA CESSAZIONE DI DETTE CAUSE, L'ATTIVITÀ È RIPRESA NORMALMENTE.

Art. B.b/04

ASSICURAZIONE PARZIALE

QUALORA LA SOMMA ASSICURATA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE RISULTI ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DETERMINATA APPLICANDO IL RAPPORTO DI PROFITTO LORDO AL VOLUME DI AFFARI [AUMENTATO DEL 20% (E PROPORZIONALMENTE AUMENTATO QUALORA IL PERIODO DI INDENNIZZO SUPERI I 12 (DODICI) MESI)] L'INDENNIZZO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ RIDOTTO IN PROPORZIONE.

RETRIBUZIONI

QUALORA LA SOMMA ASSICURATA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE RISULTI ESSERE INFERIORE ALLA SOMMA DETERMINATA APPLICANDO IL RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI AL VOLUME DI AFFARI [AUMENTATO DEL 20% (E PROPORZIONALMENTE AUMENTATO QUALORA IL PERIODO DI INDENNIZZO SUPERI I 12 (DODICI) MESI)] L'INDENNIZZO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ RIDOTTO IN PROPORZIONE.

Art. B.b/05

FRANCHIGIA

IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DI UN IMPORTO PARI ALLA SOMMA ASSICURATA DIVISA PER IL NUMERO DEI GIORNI LAVORATIVI ANNUI, MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI GIORNI DI FRANCHIGIA INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. B.b/06

AGGIUSTAMENTI

PER AGGIUSTAMENTI SI INTENDONO LE VARIAZIONI DA APPORTARE PER TENERE CONTO DELLA TENDENZA GENERALE DELL'ATTIVITÀ DICHIARATA FACENDO RIFERIMENTO AGLI ORDINI ACQUISITI, AI PIANI AZIENDALI DI PRODUZIONE, ALLA PRODUZIONE IN ATTO AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO E DI OGNI ALTRO FATTORE INTERNO OD ESTERNO CHE INFLUENZI L'ATTIVITÀ STESSA SIA PRIMA CHE DOPO IL SINISTRO O CHE L'AVREBBE INFLUENZATA SE QUESTO NON SI FOSSE VERIFICATO, IN MODO CHE I RISULTATI OTTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI PROFITTO LORDO, DEL VOLUME DI AFFARI ANNUO E DEL VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO RAPPRESENTINO, IL PIÙ FEDELMENTE POSSIBILE, QUELLI CHE SAREBBERO STATI CONSEGUITI NEGLI STESSI INTERVALLI DI TEMPO, DI CUI ALLE RISPETTIVE DEFINIZIONI, DECORRENTI DALLA DATA DEL SINISTRO SE QUESTO NON FOSSE AVVENUTO.

RETRIBUZIONI

PER AGGIUSTAMENTI SI INTENDONO LE VARIAZIONI DA APPORTARE PER TENERE CONTO DELLA TENDENZA GENERALE DELL'ATTIVITÀ DICHIARATA E DI OGNI ALTRO FATTORE INTERNO OD ESTERNO CHE INFLUENZI L'ATTIVITÀ STESSA SIA PRIMA CHE DOPO IL SINISTRO O CHE L'AVREBBE INFLUENZATA SE QUESTO NON SI FOSSE VERIFICATO, IN MODO CHE I RISULTATI OTTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DEL "RAPPORTO DELLE RETRIBUZIONI", DEL VOLUME DI AFFARI ANNUO E DEL VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO RAPPRESENTINO, IL PIÙ FEDELMENTE POSSIBILE, QUELLI CHE SAREBBERO STATI CONSEGUITI NEGLI STESSI INTERVALLI DI TEMPO, DI CUI ALLE RISPETTIVE DEFINIZIONI, DECORRENTI DALLA DATA DEL SINISTRO SE QUESTO NON FOSSE AVVENUTO.

Art. B.b/07

ATTIVITA' SVOLTA IN ALTRI LUOGHI

Se durante il Periodo di Indennizzo l'Assicurato venda merce o presti servizi in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto risarcibile all'Assicurato per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo

Art. B.b/08

ADEGUAMENTO AUTOMATICO

LA GARANZIA PRESTATI DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE CORRISPONDE IN VIA PREVENTIVA, AL 120% DELLA SOMMA ASSICURATA. IL PREMIO, INVECE, È CALCOLATO SULLA SOMMA ASSICURATA STESSA E SARÀ OGGETTO DI CONGUAGLIO ALLA SCADENZA DI CIASCUN PERIODO DI ASSICURAZIONE, SULLA BASE DI QUANTO SEGUE:

NEL CASO IN CUI IL PROFITTO LORDO REALIZZATO DURANTE L'ESERCIZIO SIA:

- A) INFERIORE ALLA SOMMA ASSICURATA: LA COMPAGNIA RIMBORSERÀ ALL'ASSICURATO FINO AD UN MASSIMO DEL 20% DEL PREMIO PAGATO SULLA SOMMA ASSICURATA PER IL PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- B) SUPERIORE ALLA SOMMA ASSICURATA: L'ASSICURATO PAGHERÀ ALLA COMPAGNIA, SULL'ECCEDENZA, UN PREMIO ADDIZIONALE NON SUPERIORE AL 20% DEL PREMIO PAGATO PER IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.

L'IMPORTO PAGATO ALL'ASSICURATO A TITOLO DI INDENNIZZO, VERRÀ INCLUSO, AI FINI DELLA REGOLAZIONE PREMIO DI CUI ALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO NEL PROFITTO LORDO.

L'ASSICURATO SI IMPEGNA A DICHIARARE ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI ASSICURAZIONE, L'ESATTO IMPORTO DELLA SOMMA ASSICURATA RIFERITA AL PERIODO DI ASSICURAZIONE TRASCORSO.

Art. B.b/09

FRANCHIGIA SULLA SEZIONE A – INCENDIO "TUTTI I RISCHI"

LA COPERTURA DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE B SARÀ OPERANTE ANCHE QUALORA L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ SIA STATA DETERMINATA DA DANNI AI BENI OGGETTO DELLA COPERTURA DI CUI ALLA SEZIONE A DI IMPORTO RICOMPRESO NELLA FRANCHIGIA DI CUI ALLA MEDESIMA SEZIONE A.

SEZIONE B.a – B.b.- DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SEGUONO, LE FRANCHIGIE E I LIMITI DI INDENNIZZO SARANNO QUELLI RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

1) DIPENDENZA DA FORNITORI/CLIENTI

Qualora uno dei fornitori/clienti dell'Assicurato, **PURCHÉ UBICATI ENTRO I CONFINI DELLO STATO ITALIANO, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DELLO STATO DEL VATICANO**, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, sia colpito da un Sinistro causato da uno degli eventi previsti dalla sezione A Incendio e "Tutti i Rischi", e tale Sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno ai Beni assicurati in base alla Sezione di riferimento, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate **ai sensi delle Condizioni previste dalla presente Polizza**

2) INTERDIPENDENZA INTERNA

Premesso che l'Assicurato svolge o può svolgere negli insediamenti assicurati attività fra loro interdipendenti e/o complementari, **PURCHÉ UBICATI ENTRO I CONFINI DELLO STATO ITALIANO, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DELLO STATO DEL VATICANO**, la determinazione del danno oggetto della presente Polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'insediamento assicurato interessato dall'evento dannoso garantito dalla Polizza, ma anche per quegli altri insediamenti che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente Polizza, degli effetti di tale evento dannoso.

3) INTERRUZIONE DA PARTE DELLE AUTORITA' CIVILI

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell'azienda o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento non escluso nella Sezione applicabile, l'accesso all'azienda dell'Assicurato o a singoli reparti sia precluso o sia inibita l'attività per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate in base alla Polizza siano operanti al momento del Sinistro.

4) INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia-acqua-gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività **E SITUATO ENTRO 5 KM. DAL LUOGO INDICATO NELLA POLIZZA**, sia colpito da un evento non escluso nella Sezione applicabile, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno ai Beni assicurati e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione. **IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ INDENNIZZI PER UNO O PIÙ SINISTRI CHE AVVENGANO NELL'ANNUALITÀ ASSICURATIVA DI IMPORTO SUPERIORE A QUANTO PREVISTO NELLA SCHEDA DI POLIZZA CON UN LIMITE TEMPORALE PER SINGOLO SINISTRO DI 30 GIORNI.**

5) PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ

A parziale deroga delle esclusioni di cui alla presente sezione, la Compagnia risponde anche delle perdite e spese conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività, **MA NON OLTRE 30 GIORNI**, CAUSATI ESCLUSIVAMENTE DA:

DIFFICOLTÀ DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO DELLE COSE DISTRUTTE O DANNEGGIATE IMPUTABILI A CAUSE ESTERNE, QUALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO): REGOLAMENTI URBANISTICI LOCALI O STATALI O ALTRE NORME DI LEGGE, DISASTRI NATURALI, SCIOPERI CHE IMPEDISCANO O RALLENTINO LA FORNITURA DI MATERIALI.

6) PERDITE CONSEGUENTI AD IMPEDIMENTO DI ACCESSO

La Compagnia risponde anche della perdita effettivamente derivante da impossibilità totale o parziale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 25 giorni causata da un Sinistro che abbia colpito proprietà non occupate dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle sue proprietà e **PURCHÉ L'EVENTO CHE HA ORIGINATO IL PREDETTO SINISTRO NON SIA ESCLUSO NELLA SEZIONE A INCENDIO E "TUTTI I RISCHI"**.

07) DEPREZZAMENTO DI MERCI INDENNI

La copertura è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

1. relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di sinistro indennizzabile:
 - a. il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuare la vendita;
 - b. la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
2. Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurative ma evitate in conseguenza del sinistro.

08) ONORARI PERITI E/O ESPERTI CONTABILI E/O SOCIETÀ' DI REVISIONE

L'assicurazione è estesa, fino alla concorrenza di quanto previsto alle "Limitazioni Contrattuali" all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto da periti e/o esperti contabili e/o Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata

SEZIONE B.c. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Spese extra

SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI, la Compagnia – in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza - è obbligata a risarcire l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite previsto nella Scheda di Polizza, delle eventuali "Spese Extra" che questi abbia ragionevolmente sostenuto a seguito di un Sinistro concernente i Beni assicurati ed a causa dello stesso al fine di garantire la continuità dello svolgimento della propria Attività.

LA COPERTURA È SOGGETTA AI SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI:

- a) **LE EVENTUALI SPESE EXTRA VENGONO RISARCITE LIMITATAMENTE AL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DELLE COSE DISTRUTTE O DANNEGGIATE.** Tale periodo inizia dal momento in cui si verifica il danno diretto e non potrà comunque superare il limite previsto nella scheda di Polizza, indipendentemente dalla scadenza della Polizza;
- b) **il termine "Spesa Extra" si riferisce ai maggiori costi - rispetto a quelli normali risultanti dall'ultimo bilancio approvato o comunque risultanti dai dati contabili più aggiornati rispetto alla data del Sinistro - sostenuti per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività che sia stata pregiudicata a causa di un Sinistro concernente i Beni assicurati. Più precisamente per Spese Extra si intendono i costi addizionali quali, a titolo indicativo ma non limitativo: trasporti, noli, spese per la reimportazione di prodotti, spese per l'attrezzatura temporanea di sedi o per uso di proprietà di terzi, spese addizionali per luce, riscaldamento, acqua e spese straordinarie per il personale, sostenute sia allo scopo di evitare la contrazione o tentare di evitare la contrazione dell'attività a seguito di un Sinistro sia allo scopo di garantire il normale svolgimento dell'attività. La somma indennizzabile ai sensi del presente articolo sarà pari alla differenza fra l'ammontare di tutte le spese sostenute ed opportunamente documentate dall'Assicurato a seguito del Sinistro e l'ammontare delle spese che sarebbero state ugualmente sostenute dall'Assicurato durante lo stesso periodo se non si fosse verificato il Sinistro;**
- c) **IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA SARÀ RESPONSABILE PER LA PERDITA DI PROFITTI E GUADAGNI IN SEGUITO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ;**
- d) **LA COMPAGNIA NON SARÀ IN OGNI CASO RESPONSABILE PER LE SPESE EXTRA DERIVANTI DA QUALSIASI ORDINANZA LOCALE O STATALE O DA DISPOSIZIONI LEGALI CHE REGOLANO LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DEI FABBRICATI E DELLE LORO STRUTTURE, NÉ DA SPESE DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE, SCADENZA O ANNULLAMENTO DI CONTRATTI DI AFFITTO E/O LOCAZIONE, CONTRATTI O COMMESSE IN GENERE E PER MAGGIORAZIONI DELLE SPESE CAUSATE DA SCIOPERI DEL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI RIMPIAZZO DI IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE, RICOSTRUZIONE E/O RIPARAZIONE DI FABBRICATI O DEGLI ADDETTI ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ STESSA;**
- e) **CONDIZIONE DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È CHE, DOPO IL VERIFICARSI DI UN SINISTRO, L'ASSICURATO SI ADOPERI CON OGNI MEZZO PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E, QUINDI, PER EVITARE DI INCORRERE IN SPESE EXTRA.**

SEZIONE B.d. – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Indennità aggiuntiva a percentuale

Si conviene che, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione A – Incendio e “Tutti i Rischi” che abbia provocato un'interruzione dell'attività svolta dall'Assicurato, l'Indennizzo **SARÀ MAGGIORATO, A TITOLO DI RISARCIMENTO PER INTERRUZIONE O INTRALCIO DELL'ATTIVITÀ, DELLA PERCENTUALE PREVISTA IN SCHEDA DI POLIZZA**

SEZIONE C – FURTO

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE FURTO:	
FURTO	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
RAPINA	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia
ESTORSIONE	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo a chi la detiene la consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
SCASSO	Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
SERRAMENTI	Strutture mobili esterne od interne, in legno, ferro, alluminio e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti
INFERRIATE	Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione o comunicazione.
Art. C/01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione, **SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI**, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di Furto dei Beni descritti nella Scheda di Polizza accaduto durante il periodo di assicurazione, **A CONDIZIONE CHE: (I) IL FURTO SI SIA VERIFICATO QUANDO I BENI SI TROVAVANO NEI LUOGHI INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA E CHE (II) L'AUTORE DEL FURTO SI SIA INTRODOTTO NEI DETTI LUOGHI:**

- A) MEDIANTE ROTTURA, SCASSO, USO DI CHIAVI FALSE, GRIMALDELLI O ARNESI SIMILI. SI PRECISA INOLTRE CHE (I) EQUIVALE AD USO DI CHIAVI FALSE L'USO DI CHIAVE VERA ANCHE SE FRAUDOLENTO PURCHÉ L'ASSICURATO ABBIA PROVVEDUTO A DENUNCIARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI POLIZIA LO SMARRIMENTO DI CHIAVI ENTRO E NON OLTRE 24 (VENTIQUATTRO) ORE DAL MOMENTO IN CUI NE È VENUTO A CONOSCENZA (II) LA RELATIVA GARANZIA SI INTENDERÀ OPERANTE PER LE SUCCESSIVE 48 (QUARANT'OTTO) ORE DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL GIORNO IN CUI L'ASSICURATO HA EFFETTUATO LA DENUNCIA;**
- B) PER VIA, DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA, CHE RICHIEDA SUPERAMENTO DI OSTACOLI O RIPARI E/O IMPIEGO DI STRUMENTI O DI DOTI DI PARTICOLARE AGILITÀ;**
- C) IN MODO CLANDESTINO, PURCHÉ L'ASPORTAZIONE DELLA REFURTIVA SIA SUCCESSIVAMENTE AVVENUTA A LOCALI CHIUSI.**

Qualora il furto sia stato commesso utilizzando veicoli che si trovavano nei luoghi indicati nella Polizza o in un'area comunque in uso all'Assicurato, la Compagnia risarcirà il danno **PREVIA APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO SPECIFICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA.**

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione si intende estesa:

- a) ai danni causati a Beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
- b) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;

- c) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i Beni mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
- d) nei limiti specificati nella Scheda di Polizza, ai danni materiali e diretti ai Beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- e) ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:
- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i Beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;
 - b) il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. C/02**ESCLUSIONI**

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- A) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI: INCENDIO, ESPLOSIONE ANCHE NUCLEARE, SCOPPI, CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE, TROMBE D'ARIA, URAGANI, TERREMOTI, ERUZIONI VULCANICHE, INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALTRI SCONVOLGIMENTI DELLA NATURA, ATTI DI GUERRA ANCHE CIVILE, INVASIONI, OCCUPAZIONI MILITARI, OSTILITÀ (CON O SENZA DICHIARAZIONE DI GUERRA), TERRORISMO O SABOTAGGIO, RIVOLTE, INSURREZIONI, SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI, SOMMOSSE, CONFISCHE, REQUISIZIONI, DISTRUZIONI O DANNEGGIAMENTI PER ORDINE DI QUALSIASI AUTORITÀ GOVERNATIVA OD ALTRA AUTORITÀ;**
- B) AGEVOLATI O COMMESSI DALL'ASSICURATO O DAL CONTRAENTE CON DOLO O COLPA GRAVE, OVVERO:**
- DA PERSONE CHE ABITANO CON L'ASSICURATO O CON IL CONTRAENTE OD OCCUPANO I LOCALI DOVE I BENI SI TROVANO OD I LOCALI CON QUESTI COMUNICANTI;
 - DA RAPPRESENTANTI LEGALI, AMMINISTRATORI, SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA;
 - DA PERSONE DEL FATTO DELLE QUALI L'ASSICURATO OD IL CONTRAENTE DEVE RISPONDERE;
 - DA INCARICATI DELLA SORVEGLIANZA DEI BENI STESSI O DEI LOCALI DOVE ESSI SI TROVANO;
 - DA PERSONE LEGATE ALL'ASSICURATO OD AL CONTRAENTE DA VINCOLI DI PARENTELA OD AFFINITÀ CHE RIENTRINO NELLA PREVISIONE DELL'ART. 649 DEL CODICE PENALE (N. 1, 2, 3) ANCHE SE NON COABITANTI;
- C) CAUSATI AI BENI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPI PROVOCATI DALL'AUTORE DEL SINISTRO;**
- D) AVVENUTI IN LUOGHI RIMASTI PER PIÙ DI 45 GIORNI CONSECUTIVI DISABITATI O INCUSTODITI;**
- E) DERIVANTI DA PERDITE DI MERCATO O DANNI INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DEI BENI.**

Art. C/03**STRUMENTI DI CHIUSURA DEI LOCALI**

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO SUBORDINATAMENTE ALLA CONDIZIONE CHE OGNI APERTURA VERSO L'ESTERNO DEI LUOGHI DOVE I BENI SI TROVANO, SITUATA IN LINEA VERTICALE A MENO DI 4 M. DAL SUOLO O DA SUPERFICI ACQUEE O DA PIANI ACCESSIBILI E PRATICABILI, PER VIA ORDINARIA, SENZA IMPIEGO DI MEZZI O DI PARTICOLARI DOTI DI AGILITÀ:

- (I) SIA PROTETTA, PER TUTTA LA SUA ESTENSIONE, DA ROBUSTI SERRAMENTI DI LEGNO, MATERIA PLASTICA RIGIDA, VETRO ANTISFONDAMENTO, METALLO O LEGA METALLICA;
- (II) SIA CHIUSA CON SERRATURE O LUCCHETTI DI SICUREZZA O ALTRI IDONEI CONGEGNI MANOVRABILI ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERNO, OPPURE PROTETTA DA INFERRIATE FISSATE SUL MURO.

NELLE INFERRIATE E NEI SERRAMENTI DI METALLO O LEGA METALLICA SONO AMMESSE LUCI, LE CUI DIMENSIONE NON CONSENTANO L'ACCESSO AI LOCALI.

QUALORA IL FURTO VENGA COMMESSO IN LUOGHI SPROVVISTI DELLE MISURE DI PROTEZIONE/SICUREZZA DI CUI SOPRA, LA COMPAGNIA RIMBORSERÀ ALL'ASSICURATO L'85% DELLA SOMMA INDENNIZZABILE, RESTANDO IL RIMANENTE 15% A CARICO DELL'ASSICURATO, SENZA CHE EGLI POSSA, SOTTO PENA DI DECADENZA DA OGNI DIRITTO AL RISARCIMENTO, FARLO ASSICURARE DA ALTRI.

Art. C/04**AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

Art. C/05**RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO/REINTEGRO**

In caso di Sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente Sezione e i relativi limiti di Indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.. Qualora, a seguito di un Sinistro la Compagnia esercitasse il diritto di recedere dalla Polizza, essa provvederà al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

La Compagnia, a seguito di richiesta da parte dell'Assicurato, avrà la facoltà di concedere il reintegro della somma assicurata a seguito di Sinistro, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di Premio corrispondente alla riduzione in coincidenza con il pagamento dell'Indennizzo che in nessun caso potrà superare per un solo Sinistro e/o avvenimento e/o catastrofe l'importo della somma assicurata.

Art. C/06**RECUPERO DEI BENI RUBATI**

QUALORA I BENI SOTTRATTI VENGANO RECUPERATI IN TUTTO O IN PARTE, L'ASSICURATO DEVE DARNE AVVISO ALLA COMPAGNIA APPENA NE HA AVUTO NOTIZIA.

I BENI RECUPERATI DIVENGONO DI PROPRIETÀ DELLA COMPAGNIA SE QUESTA HA RISARCITO INTEGRALMENTE IL DANNO, SALVO CHE L'ASSICURATO RIMBORSI ALLA COMPAGNIA LA SOMMA RICEVUTA A TITOLO DI INDENNIZZO PER I BENI MEDESIMI. SE INVECE LA COMPAGNIA HA RISARCITO IL DANNO SOLO IN PARTE, L'ASSICURATO CONSERVERÀ LA PROPRIETÀ DEI BENI A CONDIZIONE CHE RESTITUISCA ALLA COMPAGNIA LA SOMMA DA QUEST'ULTIMA PAGATA A TITOLO DI INDENNIZZO. ALTERNATIVAMENTE L'ASSICURATO AVRÀ FACOLTÀ DI FARLI VENDERE. IN QUEST'ULTIMO CASO SI PROCEDERÀ AD UNA NUOVA VALUTAZIONE DEL DANNO SOTTRAENDO DALL'AMMONTARE DEL DANNO ORIGINARIAMENTE ACCERTATO IL VALORE DEI BENI RECUPERATI; SULLA SOMMA COSÌ OTTENUTA SARÀ RICALCOLATO L'INDENNIZZO A TERMINI DI POLIZZA E SI EFFETTUERANNO I RELATIVI CONGUAGLI.

NEL CASO IN CUI I BENI RUBATI SIANO RECUPERATI PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E PRIMA CHE SIANO TRASCORSI 2 (DUE) MESI DALLA DATA DI DENUNCIA DEL SINISTRO, LA COMPAGNIA SARÀ OBBLIGATA SOLTANTO PER I DANNI EVENTUALMENTE SUBITI DAI BENI IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO.

Art. C/07**TITOLI DI CREDITO**

PER QUANTO RIGUARDA I TITOLI DI CREDITO RIMANE CONVENUTO CHE:

- A) LA COMPAGNIA, SALVO DIVERSA PATTUIZIONE, NON LIQUIDERÀ I DIRITTI DI CREDITO IN ESSI INCORPORATI PRIMA DELLA DATA IN CUI TALI DIRITTI POSSONO ESSERE ESERCITATI;**
- B) L'ASSICURATO DOVRÀ RESTITUIRE ALLA COMPAGNIA LE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI INDENNIZZO QUALORA IL PAGAMENTO DEL TITOLO SIA STATO EFFETTUATO A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO;**
- C) IL RELATIVO VALORE SARÀ DETERMINATO DALLA SOMMA DA ESSI PORTATA.**

PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, GLI EFFETTI CAMBIARI, RIMANE INOLTRE CONVENUTO CHE L'ASSICURAZIONE COPRIRÀ SOLTANTO GLI EFFETTI PER I QUALI SIA POSSIBILE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CAMBIARIA.

SEZIONE C.a. – FURTO

CONDIZIONI PARTICOLAR APPLICABILI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Art. C/08**PORTAVALORI**

Alle condizioni tutte della presente Polizza, si assicurano:

denaro, carte valori e titoli di credito in genere, ed altri valori contro:

- il Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il Furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la Rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

commessi sui dipendenti dell'Assicurato adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - **CHE SI SVOLGE ENTRO I CONFINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO** - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- A) **L'ASSICURAZIONE VALE SOLTANTO DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO TRA LE ORE 5 E LE ORE 21.**
- B) **L'ASSICURAZIONE È OPERANTE ESCLUSIVAMENTE PER I DIPENDENTI (PORTAVALORI ED ACCOMPAGNATORI) CHE:**
- **NON ABBIANO MINORAZIONI FISICHE CHE LI RENDANO INADATTI AL SERVIZIO DI PORTAVALORI E SIANO DI ETÀ NON INFERIORE AI 18 ANNI NÉ SUPERIORE AI 65 ANNI;**
 - **NON SIANO ALTRIMENTI ASSICURATI CONTRO I RISCHI DEL FURTO E DELLA RAPINA PER IL TRASPORTO DI VALORI.**
- C) **QUALORA DUE O PIÙ DIPENDENTI, ADIBITI AL TRASPORTO DI VALORI, SI TROVINO INSIEME, L'ASSICURAZIONE SI INTENDE COMPLESSIVAMENTE LIMITATA ALLA SOMMA MASSIMA ASSICURATA.**
- D) **PER "SERVIZIO ESTERNO" SI INTENDE ESCLUSIVAMENTE QUELLO SVOLTO AL DI FUORI DEI LOCALI DELL'ASSICURATO.**
- E) **L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. IL VALORE DELL'EVENTUALE RECUPERO SPETTERÀ ALL'ASSICURATO FINO A CONCORRENZA DELLA PARTE DI DANNO CHE FOSSE EVENTUALMENTE RIMASTA SCOPERTA DI ASSICURAZIONE; IL RESTO SPETTERÀ ALLA COMPAGNIA.**

Art. C/09**ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI POSTI ALL'APERTO**

Le garanzie di Furto e Rapina vengono estese anche quando i Beni assicurati si trovano riposte in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'assicurato e non) o in containers mentre gli stessi si trovano all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito delle ubicazioni assicurate .

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONDIZIONE, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ PER CIASCUN SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO PIÙ DEGLI IMPORTI STABILITI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. C/10**ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI PRESSO MOSTRE E FIERE**

Sono compresi in garanzia i danni da Furto e Rapina dei Beni assicurati, avvenuti presso mostre o fiere.

Le predette ubicazioni, ai fini della presente garanzia, **DEVONO AVERE GLI STESSI MEZZI DI CHIUSURA E MEZZI DI PROTEZIONE DELL'UBICAZIONE ASSICURATA IN POLIZZA.**

Ai fini della garanzia, sono parificati all'Assicurato ed ai suoi Dipendenti, i conduttori e le persone di cui lui stesso

è legalmente responsabile.

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONDIZIONE, IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ PER CIASCUN SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO PIÙ DEGLI IMPORTI STABILITI NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

QUALORA I MEZZI DI CHIUSURA E I MEZZI DI PROTEZIONE DEL DEPOSITO NON SIANO PARI A QUELLI DELL' UBICAZIONE ASSICURATA IN POLIZZA VERRÀ APPLICATO UNO SCOPERTO DEL 20% CON UN MINIMO DI EURO 5.000,00.

SEZIONE D – ELETTRONICA

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE D - "ELETTRONICA"

ARCHIVI

Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

DATI

Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.

**MACCHINE E
APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE**

Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme. A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaborati di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici. Sono esclusi: telefoni cellulari.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.

SUPPORTI (di dati)

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda, o banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

L'assicurazione di cui alla presente Sezione ha ad oggetto i Beni elettronici per l'elaborazione dei Dati quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: personal computer, centri di elaborazione dati, apparecchiature per ufficio.

L'Assicurato dichiara di essere in grado, in qualunque momento, di dimostrare tramite documentazione contabile la proprietà e/o esistenza dei Beni sopraindicati.

Art. D/01**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione, **SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI**, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei **DANNI MATERIALI E DIRETTI** causati ai Beni che si trovano nei luoghi indicati nella Scheda di Polizza, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, per effetto di un Sinistro accaduto durante il periodo di assicurazione, **FATTE SALVE LE ESCLUSIONI CHE SEGUONO**.

Art. D/02**ESCLUSIONI****SONO ESCLUSI I DANNI:**

- a) CAUSATI CON DOLO DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE;
- b) DERIVANTI DA DEPERIMENTO, LOGORAMENTO, CORROSIONE, OSSIDAZIONE CHE SIANO CONSEGUENZA NATURALE DELL'USO O FUNZIONAMENTO O DEGLI EFFETTI DI AGENTI ATMOSFERICI;
- c) PER I QUALI DEVE RISPONDERE, PER LEGGE O PER CONTRATTO, IL COSTRUTTORE, VENDITORE O LOCATORE DEI BENI;
- d) VERIFICATISI IN CONSEGUENZA DI MONTAGGI E SMONTAGGI NON CONNESSI A LAVORI DI PULITURA, MANUTENZIONE E REVISIONE, NONCHÉ I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASPORTI E TRASFERIMENTI E RELATIVE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO AL DI FUORI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE ORIGINARIO;
- e) DOVUTI ALL'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO INDICATE DAL COSTRUTTORE E/O FORNITORE DEI BENI;
- f) DI NATURA ESTETICA;
- g) ATTRIBUIBILI A DIFETTI NOTI AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA;

- h) DERIVANTI DA TUBI E VALVOLE ELETTRONICI NONCHÉ DA LAMPADE ED ALTRE FONTI DI LUCE;
- i) DERIVANTI DA SMARRIMENTO OD AMMANCO ACCERTATI IN SEDE DI INVENTARIO;
- j) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI ATTI DI GUERRA, INSURREZIONI, OCCUPAZIONI, SEQUESTRI, INVASIONI;
- k) CAUSATI DA TERREMOTI, MAREMOTI, ERUZIONI VULCANICHE;
- l) VERIFICATISI IN OCCASIONE DI ESPLOSIONE O DI EMANAZIONE DI CALORE O DI RADIAZIONI PROVENIENTI DA TRASMUTAZIONI DEL NUCLEO DELL'ATOMO COME PURE IN OCCASIONE DI RADIAZIONI PROVOCATE DALL'ACCELERAZIONE ARTIFICIALE DI PARTICELLE ATOMICHE.
- m) DA TERRORISMO E SABOTAGGIO

Art. D/03**CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI**

I BENI DEVONO ESSERE CONSERVATI CON LA DOVUTA DILIGENZA IN CONFORMITÀ CON IL LORO USO E LA LORO DESTINAZIONE, SECONDO LE NORME DELLA BUONA MANUTENZIONE. ESSI NON DEVONO MAI ESSERE ADIBITI A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE PER CUI SONO COSTRUITI, NÉ SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI SUPERIORI A QUELLE TECNICAMENTE AMMESSE, NÉ COLLEGATI AD IMPIANTI NON CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEL COSTRUTTORE.

Art. D/04**CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA**

SONO ALTRESÌ ESCLUSI DALLA GARANZIA I DANNI MECCANICI ED ELETTRICI, I DIFETTI DI FUNZIONAMENTO, NONCHÉ I DANNI A MODULI E COMPONENTI ELETTRONICI DEI BENI (IVI COMPRESI I COSTI SOSTENUTI PER LA INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI DIFETTI) IL CUI RIMEDIO È PREVISTO NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA.

Art. D/05**DETERMINAZIONE DEL DANNO**

LA DETERMINAZIONE DEL DANNO SARÀ ESEGUITA SECONDO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

I) IN CASO DI DANNO SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA L'IMPORTO TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE NECESSARI PER RIPRISTINARE I BENI DANNEGGIATI NELLO STATO IN CUI SI TROVAVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO;
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE, AL MOMENTO DEL SINISTRO, DAI RESIDUI DELLE PARTI EVENTUALMENTE SOSTITUITE.

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

II) IN CASO DI DANNO NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA IL COSTO DI SOSTITUZIONE DEI BENI CON ALTRI NUOVI EQUIVALENTI, IVI COMPRESI I COSTI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E GLI ONERI FISCALI;
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE DAI RESIDUI AL MOMENTO DEL SINISTRO.

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

UN DANNO SI CONSIDERA NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE QUANDO I COSTI DI RIPARAZIONE SONO PARI O SUPERIORI AL VALORE CHE IL BENE AVEVA AL MOMENTO DEL SINISTRO.

LA COMPAGNIA HA LA FACOLTÀ DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL RIPRISTINO DELLO STATO FUNZIONALE DEI BENI O ALLA LORO SOSTITUZIONE CON ALTRI UGUALI OD EQUIVALENTI PER CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E RENDIMENTO.

SONO ESCLUSI I COSTI PER EVENTUALI RIPARAZIONI PROVVISORIE, PER MODIFICHE O MIGLIORAMENTI, PER ORE STRAORDINARIE DI LAVORO E PER TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ, AEREI O CON ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DA QUELLI ABITUALI E COMUNQUE I COSTI DI TRASPORTO E DOGANA SOPPORTATI O DA SOPPORTARE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.

Art. D/06**ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA**

QUALORA, DALLE STIME EFFETTUATE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO D/05 CHE PRECEDE, RISULTA CHE I

VALORI DI UNO O PIÙ BENI, CONSIDERATI SINGOLARMENTE, MAGGIORATI DEL 15%, ECCEDEVANO, AL MOMENTO DEL SINISTRO, LE SOMME ASSICURATE, LA COMPAGNIA RISponderà DEL DANNO IN PROPORZIONE AL RAPPORTO FRA IL VALORE ASSICURATO, MAGGIORATO DEL 15%, E QUELLO RISULTANTE AL MOMENTO DEL SINISTRO.

Art. D/07	APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)
------------------	--

I Beni ad impiego mobile indicati nella Scheda di Polizza saranno assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, ENTRO IL TERRITORIO NAZIONALE, A CONDIZIONE CHE, PER NATURA E COSTRUZIONE, ESSI POSSANO ESSERE TRASPORTATI ED UTILIZZATI IN LUOGHI DIVERSI E CHE TALE TRASPORTO SIA NECESSARIO PER LA LORO UTILIZZAZIONE.

NON SONO, TUTTAVIA, INDENNIZZABILI I DANNI DERIVANTI DA ROTTURA DI FILAMENTI, VALVOLE O TUBI.

Art. D/08	DANNI DA FURTO (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)
------------------	---

RELATIVAMENTE AI DANNI DA FURTO, S'INTENDONO APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA SEZIONE C, QUALORA RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. D/09	MAGGIORI COSTI (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)
------------------	---

In caso di **Sinistro** indennizzabile a termini della presente **Polizza**, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento di **Beni**, la **Compagnia** indennizzerà i maggiori costi sostenuti dall'**Assicurato**, rispetto a quelli normalmente necessari al funzionamento dei Beni danneggiati o distrutti.

RESTA INTESO CHE SONO ASSICURATI UNICAMENTE I MAGGIORI COSTI DOVUTI A:

- a) USO DEI BENI SOSTITUTIVI;
- b) APPLICAZIONE DI METODI DI LAVORO ALTERNATIVI;
- c) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI TERZI.

LA COMPAGNIA, PERTANTO, NON RISPONDE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI A:

- a) LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ E/O DIFFICOLTÀ NEL RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI PER EFFETTO DI PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ GOVERNATIVE O DI ALTRE AUTORITÀ;
- b) EVENTUALI INDISPONIBILITÀ DI MEZZI FINANZIARI DA PARTE DELL'ASSICURATO PER LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI;
- c) MODIFICHE, MIGLIORIE, REVISIONI ESEGUITE IN OCCASIONE DELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI BENI DISTRUTTI O DANNEGGIATI;
- d) DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI O PRODOTTI FINITI, APPROVVIGIONAMENTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ANCHE SE TALI EVENTI – SALVO QUANTO DIVERSAMENTE CONVENUTO – ABBIANO PROVOCATO ULTERIORI DANNI MATERIALI E DIRETTI AI BENI;
- e) DANNI A SUPPORTI DI DATI;
- f) RICOSTRUZIONE DI DATI E DI PROGRAMMI DISTRUTTI O DANNEGGIATI.

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

RESTA INTESO CHE IL PERIODO DI INDENNIZZO PER OGNI SINGOLO SINISTRO AI FINI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ QUELLO COMPRESO TRA LA DATA IN CUI SI VERIFICA IL SINISTRO E LA DATA DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI, MA COMUNQUE NON OLTRE LA DURATA MASSIMA PREVISTA NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

PER OGNI SINISTRO RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO LA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. D/10	SUPPORTI DI DATI (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)
------------------	---

SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA, la **Compagnia** si obbliga inoltre – SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI - a risarcire l'**Assicurato** dei DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da un **Sinistro** accaduto durante il periodo di assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ART. D/02 CHE PRECEDE.

Per "Supporti di Dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "Dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'**Assicurato**, con

ESCLUSIONE QUINDI DEI DATI SU SUPPORTI FISSI, DEI DATI CONTENUTI IN MEMORIE OPERATIVE DI UNITÀ CENTRALI, NONCHÉ QUALSIASI ALTRO DATO NON MODIFICABILE DALL'ASSICURATO.

In caso di **Sinistro** la **Compagnia** indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei Supporti stessi.

NON SONO INDENNIZZABILI I COSTI DOVUTI AD ERRATA REGISTRAZIONE, CANCELLAZIONE OD ELIMINAZIONE.

QUALORA LA RICOSTITUZIONE NON SIA NECESSARIA O NON AVVENGA ENTRO 1 (UN) ANNO DAL SINISTRO, SARANNO INDENNIZZATI I SOLI COSTI PER IL RIACQUISTO DEI SUPPORTI DI DATI PRIVI DI INFORMAZIONI.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

PER OGNI SINISTRO RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO LA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA.

IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA RISARCIRÀ SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

SEZIONE E – GUASTI ALLE MACCHINE

Art. E/01	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
------------------	-----------------------------------

A fronte del pagamento del **Premio** convenuto per la presente Sezione, **SUBORDINATAMENTE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA POLIZZA E NEI LIMITI IVI STABILITI**, la **Compagnia** si obbliga a risarcire l'**Assicurato** dei danni derivanti da guasti accidentali meccanici occorsi ai **Beni**, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati per effetto di un **Sinistro** accaduto durante il periodo di assicurazione, **FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI DI CUI ALL'ART. E/02 CHE SEGUE.**

Art. E/02	ESCLUSIONI
------------------	-------------------

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- a) CAUSATI DA DIFETTI DI CUI IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO O L'ADDETTO ALL'USO DEL BENE ERANO A CONOSCENZA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA;
- b) PER I QUALI DEVE RISPONDERE PER LEGGE O PER CONTRATTO IL COSTRUTTORE, VENDITORE, LOCATORE O FORNITORE DEI BENI;
- c) DOVUTI ALL'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE E/O VENDITORE PER L'ESERCIZIO, L'USO E LA MANUTENZIONE; A FUNZIONAMENTO IMPROPRIO O AD ESPERIMENTI E PROVE CHE NE PROVOCHINO SOVRACCARICO O MANCANZA DI ADEGUATO CONDIZIONAMENTO;
- d) AD UTENSILERIA, ORDIGNI O PARTI ACCESSORIE INTERCAMBIABILI O MONTABILI PER UNA DETERMINATA LAVORAZIONE; A FORME, MATRICI, STAMPI, MOLE, NASTRI DI TRASMISSIONE, FUNI, CORDE, CINGHIE, CATENE, PNEUMATICI, GUARNIZIONI, FELTRI, RIVESTIMENTI, REFRATTARI, AGHI, ORGANI DI FRANTUMAZIONE, LAMPADE OD ALTRE FONTI DI LUCE, ACCUMULATORI ELETTRICI E QUANT'ALTRO DI SIMILE; A CATALIZZATORI, FILTRI, FLUIDI IN GENERE, FATTA ECCEZIONE PER L'OLIO NEI TRASFORMATORI ED INTERRUTTORI; A SISTEMI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER ELABORAZIONE DATI SALVO SI TRATTI DI ELABORATORI DI PROCESSO; APPARECCHIATURE DI COMANDO, CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL MACCHINARIO O DELLE ATTREZZATURE;
- e) VERIFICATISI IN CONSEGUENZA DI MONTAGGI E SMONTAGGI NON CONNESSI A LAVORI DI PULITURA, MANUTENZIONE E REVISIONE, NONCHÉ I DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI TRASPORTI E TRASFERIMENTI E RELATIVE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO AL DI FUORI DEI LUOGHI INDICATA NELLA POLIZZA;
- f) DI NATURA ESTETICA;
- g) DA PERDITE DI MERCATO O DANNI INDIRETTI O QUALSIASI DANNO CHE NON RIGUARDI LA MATERIALITÀ DEI BENI.

LA GARANZIA È PRESTATATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. E/03	FRANCHIGIA
------------------	-------------------

AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO SARÀ EFFETTUATO PREVIA DETRAZIONE, PER SINGOLO SINISTRO, DELLA FRANCHIGIA INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

IN NESSUN CASO LA COMPAGNIA PAGHERÀ, PER SINGOLO SINISTRO, SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA.

Art. E/04	DETERMINAZIONE DEL DANNO
------------------	---------------------------------

LA DETERMINAZIONE DEL DANNO SARÀ ESEGUITA SECONDO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO.

I) NEL CASO DI DANNO SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA L'IMPORTO TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE NECESSARI PER RIPRISTINARE I BENI DANNEGGIATI NELLO STATO IN CUI SI TROVAVANO AL MOMENTO DEL SINISTRO;
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE, AL MOMENTO DEL SINISTRO, DAI RESIDUI DELLE PARTI EVENTUALMENTE SOSTITUITE.

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

II) NEL CASO DI DANNO NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE:

- A) SI STIMA IL COSTO DI SOSTITUZIONE DEI BENI CON ALTRI NUOVI EQUIVALENTI, IVI COMPRESI I COSTI DI TRASPORTO, MONTAGGIO E GLI ONERI FISCALI;**
- B) SI STIMA IL VALORE RICAVABILE DAI RESIDUI AL MOMENTO DEL SINISTRO.**

L'INDENNIZZO MASSIMO PAGABILE DALLA COMPAGNIA AI SENSI DELLA PRESENTE SEZIONE SARÀ PARI ALLA DIFFERENZA TRA A) E B).

UN DANNO SI CONSIDERA NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE QUANDO I COSTI DI RIPARAZIONE SONO PARI O SUPERIORI AL VALORE CHE IL BENE AVEVA AL MOMENTO DEL SINISTRO.

LA COMPAGNIA HA LA FACOLTÀ DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL RIPRISTINO DELLO STATO FUNZIONALE DEI BENI O ALLA LORO SOSTITUZIONE CON ALTRI UGUALI OD EQUIVALENTI PER CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI E RENDIMENTO.

SONO ESCLUSI I COSTI PER EVENTUALI RIPARAZIONI PROVVISORIE, PER MODIFICHE O MIGLIORAMENTI, PER ORE STRAORDINARIE DI LAVORO E PER TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ, AEREI O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DIVERSI DA QUELLI ABITUALI E, COMUNQUE, I COSTI DI TRASPORTO E DOGANA SOPPORTATI O DA SOPPORTARE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 02 PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

ART. 05 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

ART. 06 PERIODO DI ASSICURAZIONE - RINNOVO

ART. 09 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 10 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

ART. 11 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

ART. 12 MANDATO AI PERITI

ART. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

ART. 15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

ART. 18 FORO COMPETENTE

ART. 20 CLAUSOLA BROKER

ART. 21 SANZIONI

ART. 22 COASSICURAZIONE E DELEGA (NEL CASO DI COASSICURAZIONE)

ART. 25 ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

ART. 26 ESCLUSIONE CYBER

ART. 27 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE IN RIFERIMENTO AI TERRITORI DI RUSSIA E BIELORUSSIA

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

ART. A/02 ESCLUSIONI

ART. A/03 PRECISAZIONI/DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. A/04 ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA

ART. A/05 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO

SEZIONE B – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (MARGINE DI CONTRIBUZIONE)

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

ART. B.A/03 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. B.A/04 ASSICURAZIONE PARZIALE

ART. B.A/05 FRANCHIGIA

ART. B.A/07 ADEGUAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

ART. B.A/08 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE A – INCENDIO “TUTTI RISCHI”

SEZIONE B – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (PROFITTO LORDO)

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

ART. B.B/03 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA

ART. B.B/04 ASSICURAZIONE PARZIALE

ART. B.B/05 FRANCHIGIA

ART. B.B/06 AGGIUSTAMENTI

ART. B.B/08 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

ART. B.B/09 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE A – INCENDIO “TUTTI RISCHI”

SEZIONE C – FURTO

ART. C/02 ESCLUSIONI

ART. C/03 STRUMENTI DI CHIUSURA DEI LOCALI

ART. C/06 RECUPERO DEI BENI RUBATI

ART. C/07 TITOLI DI CREDITO

SEZIONE D – ELETTRONICA

ART. D/02 ESCLUSIONI

ART. D/03 CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI

ART. D/04 CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

ART. D/05 DETERMINAZIONE DEL DANNO

ART. D/06 ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA AMMESSA

ART. D/08 DANNI DA FURTO (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

ART. D/09 MAGGIORI COSTI (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

ART. D/10 SUPPORTI DI DATI (SE INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA)

SEZIONE E – GUASTI ALLE MACCHINE

ART. E/02 ESCLUSIONI

ART. E/03 FRANCHIGIA

ART. E/04 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il Contraente/ Assicurato

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La presente assicurazione è stata stipulata dalla Compagnia anche sulla base delle seguenti dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato:

- a) il Contraente/Assicurato agisce in qualità di proprietario dei Beni o per conto altrui o di chi spetta;
- b) i Beni e relative pertinenze non hanno subito, nell'ultimo quinquennio, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente Polizza, oltre a quelli eventualmente già dichiarati prima della stipulazione dell'Assicurazione;
- c) i Beni descritti nella presente Polizza non sono assicurati presso altre compagnie di assicurazioni.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono dovrà risultare dal testo della Polizza e/o relative appendici.

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo e segnatamente:

- Documento Informativo Precontrattuale;
- Condizioni di Assicurazione;
- Questionario - Proposta, ove previsto;
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.

La Compagnia



QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente/Assicurato

INFORMATIVA PRIVACY

1. Introduzione

QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "**Società**") la informa, in qualità di **Titolare del trattamento** (che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com) che i dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (l'"**Interessato**"), necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente Informativa.

2. Chi è il titolare del trattamento?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il **Titolare del trattamento** e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?

La **Società** tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'**Interessato** (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti - anche verbalmente - direttamente presso l'**Interessato** o tramite soggetti terzi:

- dati identificativi quali, ad esempio: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?

La **Società** tratta i **Dati Personali** per le seguenti finalità:

- per la stipula ed esecuzione della **Polizza** (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'**Interessato**); e la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della **Polizza** (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organismi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**");
- per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. Qual è la base giuridica del trattamento?

Il trattamento dei **Dati Personali** è obbligatorio per:

- l'esecuzione della **Polizza** in relazione alle **Finalità Assicurative** di cui al paragrafo 4, lettera a);
- l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle **Finalità di Legge** di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge;
- il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4, lettera c), in relazione alle **Finalità di Legittimo Interesse di Business**.

Il rifiuto di fornire i **Dati Personali** per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b), avrebbe il risultato di impedire alla **Società** di concludere la **Polizza** e, se già conclusa, di proseguire l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4, lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della **Società**.

Il trattamento dei dati sulla salute per le **Finalità Assicurative** non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'**Interessato**. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la **Società** non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla **Polizza** e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?

I **Dati Personali** vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei **Dati Personali** stessi.

7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?

I **Dati Personali** possono essere comunicati dalla **Società** a:

- a) dipendenti e collaboratori della **Società** nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di Assicurazione ; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della **Polizza**;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di Assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi **Dati Personali**, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I **Dati Personali** vengono trasferiti all'estero?

I **Dati Personali** possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>. Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'**Interessato** può ottenere in qualsiasi momento dalla **Società** il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali **Dati Personali**, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. Per quanto tempo verranno conservati i **Dati Personali**?

I **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della **Polizza** (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i **Dati Personali** raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. Che diritti ha l'**Interessato** con riguardo ai suoi **Dati Personali**?

L'**Interessato**, con riguardo ai suoi **Dati Personali** può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di **Dati Personali** che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei **Dati Personali**, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei **Dati Personali**; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei **Dati Personali** eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei **Dati Personali**, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'**Interessato** potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'**Interessato** potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla **Società** la limitazione del trattamento dei **Dati Personali**; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi **Dati Personali**, a meno che la **Società** non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei **Dati Personali** che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano;
- b) l'**Interessato** avrà il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. Come contattare il titolare del trattamento?

Qualora l'**Interessato** avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente Informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la **Società** ai seguenti indirizzi email: dpo@uk.qbe.com o

reclami@it.qbe.com.

La **Società** ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "**DPO**") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale: QBE European Operations, 30 Fenchurch Street, London.

12. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa è valida sin dalla data di efficacia. La **Società** potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di **Titolare del trattamento** è necessario per l'adempimento delle **Finalità Assicurative** di cui all'Informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

La Contraente

(firma)